



COMUNE DI
MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO



**RIORDINO DELLE
TERRE DI USO CIVICO**

L. 16 giugno 1927 n. 1766, art. 11
Regione del Veneto – L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4

Data: Luglio 2022

**RELAZIONE GENERALE
E PROSPETTI ANALITICI**



Perito Istruttore
Dott. For. MAURIZIO NOVELLO

Collaboratore
Dott. For. ANDREA FALCO

INDICE

Pag.

PREMESSA	3
1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO	4
2. L'ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO	7
2.1. Dalle origini agli inizi del '900	7
2.2. Il Montello ed i bisnenti	10
3. DAI PRIMI DEL '900 ALL'ATTUALITA'	12
4. PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE	15

ALLEGATI:

PROSPETTI ANALITICI A, B, C

APPENDICI 1, 2, 3, 4

TAVOLE GRAFICHE 1, 2

PREMESSA

La perizia per l'accertamento ed il riordino delle terre di uso civico nel Comune di Montebelluna si propone di individuare i terreni di antica origine comune o collettiva e di accertarne la consistenza attuale, in relazione ai mutamenti avvenuti dall'epoca di promulgazione della legge fondamentale (L. 16 giugno 1927 n° 1766) sino ai nostri giorni.

La finalità primaria della legge, oramai risalente a quasi un secolo fa, era quella di sciogliere le promiscuità esistenti sui terreni agricoli ("*liquidazione degli usi civici*"), in modo da eliminare tutti quei gravami giuridici ed operativi che condizionavano pesantemente il progresso del settore primario.

Nello stesso tempo però, le operazioni di accertamento storico-catastale che dovevano essere messe in atto, consentivano di fare emergere le terre comuni ancora esistenti, salvaguardandole da quel processo di dissoluzione che si era andato intensificando durante tutto l'Ottocento e che proseguiva nei primi decenni del '900.

Negli ultimi decenni l'effettivo esercizio dell'uso civico è andato scomparendo, mentre sono intervenuti macroscopici cambiamenti sulla consistenza e sulla destinazione d'uso delle terre civiche comunali, contrassegnati spesso da alienazioni, occupazioni abusive e mutamenti di destinazione non autorizzati.

La presente perizia, redatta ai sensi dell'art. 4 - L.R. 22 luglio 1994, n.31 "Norme in materia di usi civici", si propone di accertare l'esistenza di terre civiche del Comune di Montebelluna, partendo dall'assunto, largamente condiviso nella giurisprudenza moderna, secondo cui i terreni appartenuti a comunità locali sin da epoche remote, ovvero non acquisiti dall'Ente amministrativo in forza di atti di compravendita, abbiano natura "demaniale" e rientrino in quell'insieme di beni d'Uso Civico, dichiarati *indisponibili, inalienabili ed inusucapibili*, i cui frutti sono funzionali a soddisfare esigenze primarie della popolazione residente.

La ricostruzione catastale operata con la perizia è iniziata dal cosiddetto "Catasto Napoleonico" dei primi '800; è quindi proseguita, in forma più dettagliata, con il "Catasto Austro-Italiano" di metà secolo, per passare infine al Catasto Unitario dell'inizio '900, in modo da percorrere analiticamente le variazioni intervenute negli ultimi due secoli.

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

Come richiamato in premessa, la materia degli usi civici è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, la quale ha convertito in legge il R.D. 22 maggio 1924 n. 751 recante disposizioni per il “Riordinamento degli usi civici del Regno”.

A seguire sono intervenuti il Regolamento di applicazione della n. 1766, approvato con R.D. n. 332 del 20 febbraio 1928 e, per il territorio del Veneto, dopo il trasferimento delle competenze in materia dallo Stato alle Regioni (D.P.R. 15 gennaio 1972 , n.11), la Legge Regionale 22 luglio 1994 n. 31, dal titolo “Norme in materia di usi Civici”.

La legge fondamentale del 1927 si articola su due principali filoni:

- il primo di carattere liquidatorio, teso ad affrancare gli usi civici delle popolazioni sui terreni di proprietà privata;
- il secondo di carattere conservativo e di tutela delle terre di origine comune o collettiva.

Le principali operazioni previste dalla L.1766/1927 sono:

- l'accertamento degli usi civici e di qualsiasi diritto di godimento promiscuo;
- la liquidazione dei diritti comuni accertati sulle terre private;
- la sistemazione delle terre provenienti dalle liquidazioni e di quelle possedute dai Comuni o dalle frazioni.

La Legge generale ed il successivo Regolamento n. 332 del 1928 sanciscono che i terreni gravati da uso civico:

- non sono una servitù, ma entrano nella sfera del diritto pubblico; in tal senso vanno tutelati dallo Stato e sono quindi imprescrittibili;
- sono di esclusivo godimento della popolazione residente nel Comune o nella Frazione;
- sono inusucapibili e inalienabili.

Il vincolo di imprescrittibilità preserva il diritto all'uso, anche se non esercitato, fino a quando i legittimi fruitori non ne riprendano il godimento.

In ottemperanza all'articolo 11 della L. 1766/27 i terreni accertati vengono assegnati a due categorie:

Cat. “A” - terreni convenientemente utilizzati come boschi e pascoli permanenti;

Cat. “B” - terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I primi sono destinati ad un godimento collettivo, esteso a tutta la popolazione del Comune o della frazione; i secondi vanno suddivisi in quote (“*quotizzazione*”) e ripartiti tra le famiglie diretto coltivatrici residenti, ai quali spetterà l'uso esclusivo.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia di agricoltura e foreste dallo Stato alle Regioni è emersa la necessità di armonizzare i principi fondamentali della L.1766/1927 con le esigenze e le realtà locali consolidate nel Veneto, anche in considerazione dei molteplici casi di occupazioni abusive, mutamenti di destinazione e vendite illegittime che si erano nel frattempo verificati a carico dei demani civici.

La legge regionale del 22 luglio 1994, n.31 punta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. l'accertamento delle terre di uso civico, quale strumento di tutela dei diritti delle popolazioni utenti e del diritto di tutti a che sia assicurata la ordinata circolazione dei beni;
2. il recupero delle terre di uso civico alle finalità agro-silvo-pastorali che hanno ispirato il legislatore del 1927 e che si coniugano, nella situazione attuale, con la tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 (ex-L. 431/'85);
3. la valorizzazione delle terre di uso civico quale strumento di crescita delle popolazioni delle zone montane, di incremento della forestazione e della zootecnica di montagna, di tutela e di valorizzazione ambientale.

L'accertamento è uno strumento dichiarativo, non già costitutivo dell'uso civico, dato che quest'ultimo è connaturato con l'origine demaniale del bene fondiario, la quale per sua natura sussiste anteriormente al provvedimento dell'autorità competente.

La perizia demaniale ha perciò lo scopo di individuare le terre soggette al vincolo e, nei casi in cui fossero ravvisabili occupazioni abusive o utilizzazioni improprie ormai consolidate, di proporre l'esclusione nella fase compilativa, evitando in tal modo successivi atti amministrativi di sanatoria.

In sintesi la legge regionale prevede le seguenti soluzioni:

1. l'attribuzione a categoria (A o B) ex-art. 11 L. 1766/27 per le terre civiche che hanno conservato la destinazione agro-silvo-pastorale;
2. la reintegra nel demanio civico comunale delle terre alienate o occupate illegittimamente, inclusi gli eventuali edifici insistenti, previo eventuale indennizzo per la somma a suo tempo pagata dall'acquirente o per le migliorie apportate; in alternativa alla reintegra è possibile l'attivazione del procedimento di conciliazione tra le parti, ai sensi dell'art. 29 L. 1766/27, con il quale, esaminata la congruità del prezzo pagato in relazione al valore del fondo e delle opere di miglioramento realizzate, viene sancita la validità dell'atto di compravendita;
3. la sanatoria ex-art. 7 per *“le opere realizzate su terreni di uso civico senza la prescritta autorizzazione al mutamento di destinazione o all'alienazione”*, attraverso il procedimento

edilizio previsto dalla *"legge 28 febbraio 1985 n. 47 previo rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 8 della presente legge"*;

4. la sclassificazione (art.7, comma 2) per i terreni che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale a causa di utilizzazioni abusive o improprie ormai consolidate.

A novant'anni dall'emanazione della legge quadro e dopo molteplici proposte di legge esaminate dal Parlamento, è stata infine promulgata la L. 20 novembre 2017, n. 168, recante *"Norme in materia di Domini Collettivi"*.

La legge si compone di 3 articoli:

- 1) riconoscimenti dei domini collettivi, in accordo con le norme costituzionali;
- 2) competenza dello Stato, in termini di tutela, valorizzazione ed identificazione dei soggetti amministratori;
- 3) identificazione dei Beni Collettivi, quali somma di tutte le terre su cui esiste una forma di proprietà collettiva, o di esercizio civico da parte dei residenti di un comune o di una frazione.

Con riferimento ai Comuni della realtà veneta, trova applicazione il sub. a), comma 1 dell'art. 3 il quale identifica i beni collettivi come *"le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate"*. Al comma 3 del medesimo articolo trova conferma il regime giuridico che afferma *"l'inalienabilità, l'indivisibilità, l'iusucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale"* di queste terre.

Per ciò che concerne la loro gestione, il comma 4 dell'art. 2 recita: *"I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono amministrati dagli enti esponentziali delle collettività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate costituire i comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278"*.

I Comuni titolari di demanio civico sono perciò tenuti a costituire un'amministrazione separata per la gestione di questi beni, in primis creando un apposito capitolo di bilancio che comprenda entrate ed uscite dal bene collettivo.

Riguardo infine alle procedure di accertamento, autorizzazione, liquidazione, conciliazione, rimangono in vigore le norme contenute nella Legge 1766/1927 e nella Legge Regionale 31/1994.

2. L'ACCERTAMENTO DELLE TERRE DI USO CIVICO

2.1. Dalle origini agli inizi del '900

L'origine della gestione in forma collettiva di terre agro-forestali nella fascia prealpina risale comunemente all'epoca medioevale, quando i beni feudali appartenenti alle signorie o alla chiesa venivano concessi in uso alle popolazioni locali, dietro il pagamento di decime, gravezze ed altre forme di imposizione tradotte in prodotti della terra o in moneta.

Nel territorio di Montebelluna le informazioni storiche disponibili riferiscono dell'esistenza del castello sul colle situato a monte dell'attuale abitato (loc. Mercato Vecchio), il quale nel primo secolo dopo il 1000 venne dato in concessione dall'imperatore Ottone III a Rambaldo II conte di Treviso e poi al vescovo della Marca; concessione confermata nel 1047 e nel 1065 da Enrico III ed Enrico IV. In coincidenza del feudo si sviluppò anche il comune rurale, antesignano del municipio istituito in epoca napoleonica: nel 1107 il gastaldo vescovile concedeva in livello annuo il fortilizio e le pertinenze alla popolazione locale.

La concessione sarà rinnovata nel 1129 assieme alla facoltà per i cives di darsi propri strumenti di amministrazione e di giustizia. Con il diploma di Federico I del 1152 al Vescovo rimarrà il privilegio di riscuotere le tasse sugli scambi di merci nel mercato.

Le successive vicende che contrassegnarono il periodo delle lotte tra signorie (Ezzelini, Cominesi, Della Scala) e successivamente, a partire dal quattrocento, il dominio veneziano, videro l'organizzazione della comunità in cinque colmelli o comuni rurali: Posbon, Visnà, Pieve, Guarda e Pederiva.

Retti dal marigo nominato dalla convicinia, i colmelli amministravano i beni comuni, ma non potevano impedire le acquisizioni da parte sia dell'aristocrazia trevigiana che degli esponenti del nuovo ceto mercantile veneto, in forte espansione a partire dal XVI secolo.

Le terre comuni o appartenenti al demanio comunale come intendiamo oggi, subirono una pesante erosione durante i secoli dal XVI al XVIII, tanto da poter esse considerate pressochè inesistenti all'inizio dell'ottocento.

Al fine di accertare l'effettiva consistenza di queste terre nel periodo compreso tra i primi '800 ed i primi '900 la presente perizia ha fatto riferimento ai registri reperibili presso gli Archivi di Stato di Venezia (Napoleonico) e di Treviso (Austriaco, Italiano unitario).

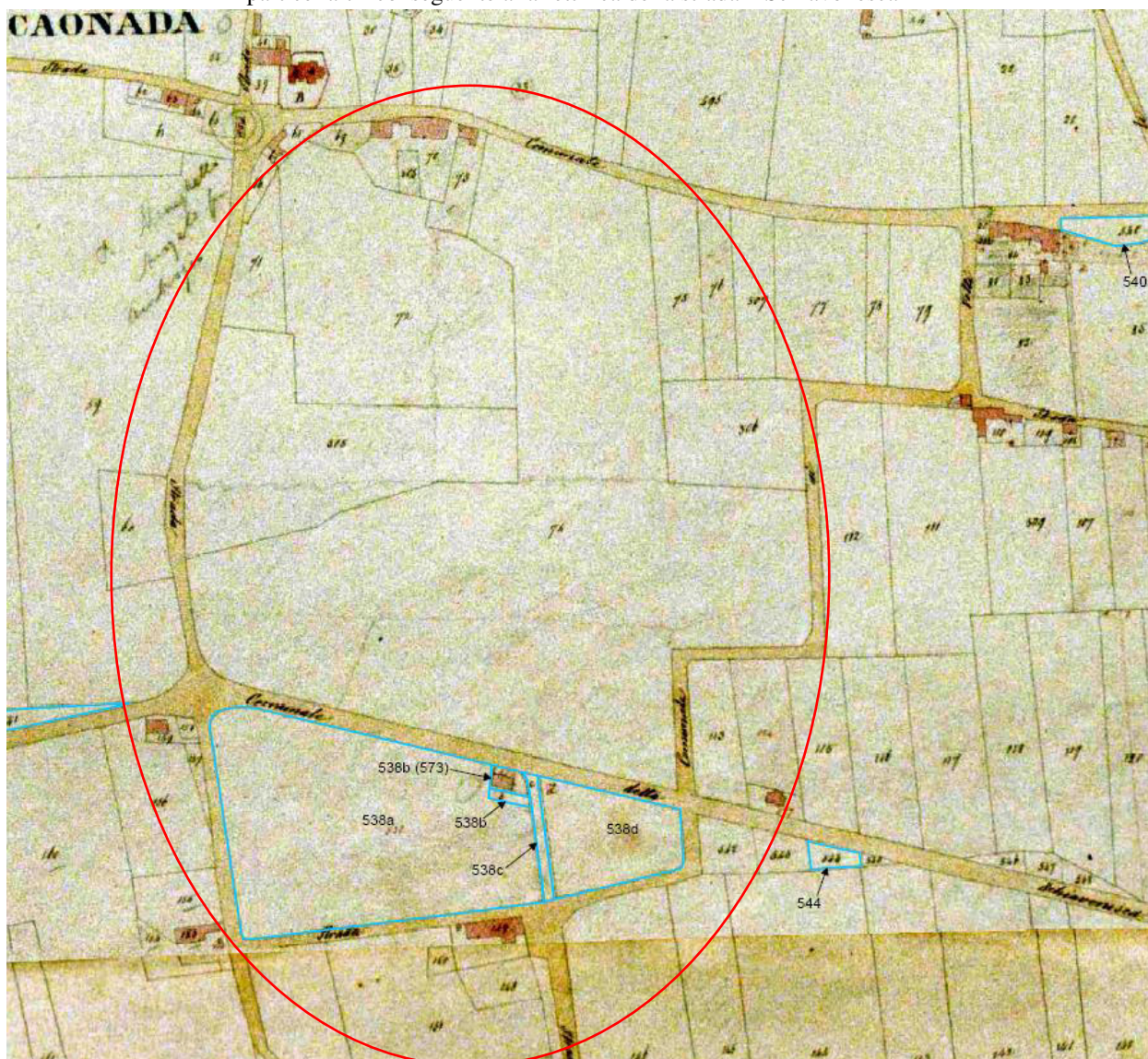
Sotto il Regno Italico l'attuale Comune comprendeva i censuari di Villa di Pederiva, Biadene, Posmone, Villa di Visnà, Pieve di Montebelluna, Guarda di Montebelluna e Caonada.

Dai corrispondenti sommarioni del catasto napoleonico, riferibili al 1812 risultano intestati al Comune soltanto 0,69 ettari (cfr **prospetto analitico A**), coincidenti con porzioni e relitti stradali, privi di un effettivo uso collettivo.

Durante la prima metà dell'800 il Comune operò alcuni acquisti, prevalentemente in coincidenza di rettifiche stradali (strada Schiavonesca, strada Feltrina), così che la superficie comunale, desumibile dal catasto austriaco, raggiunse 5,1150 ettari (cfr **prospetto analitico B**).

La Tav. 1, allegata alla perizia, riferita alla metà del XIX secolo, mette in risalto questa condizione: si osservi come pressochè tutte le particelle siano rappresentate da sedimi o relitti stradali, fatte salve le 538A/B/C/D (58, 208, 69, 89 nell'unitario) originate dal frazionamento della particella 74 dopo la rettifica della strada Schiavonesca (acquisizione del Comune nel 1836).

Di seguito un estratto del catasto austriaco con il frazionamento della particella 74 conseguente alla rettifica della strada « Schiavonesca »



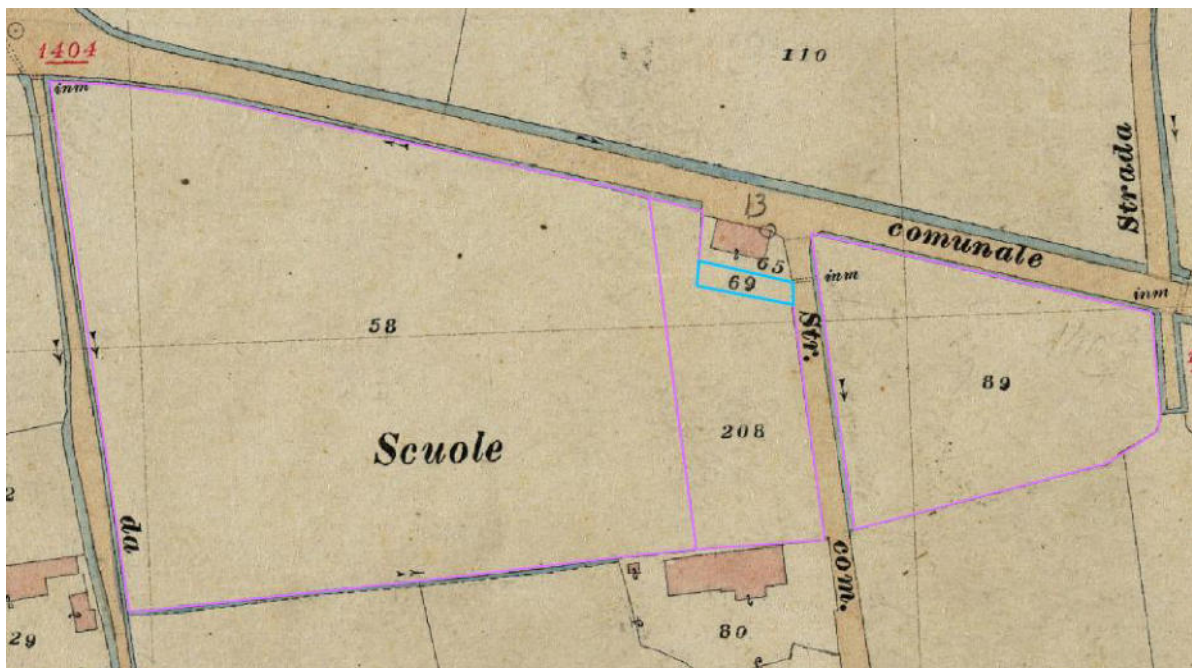
Come detto si trattava di nuovi acquisti, dunque di superfici patrimoniali non ascrivibili ad un antico demanio civico.

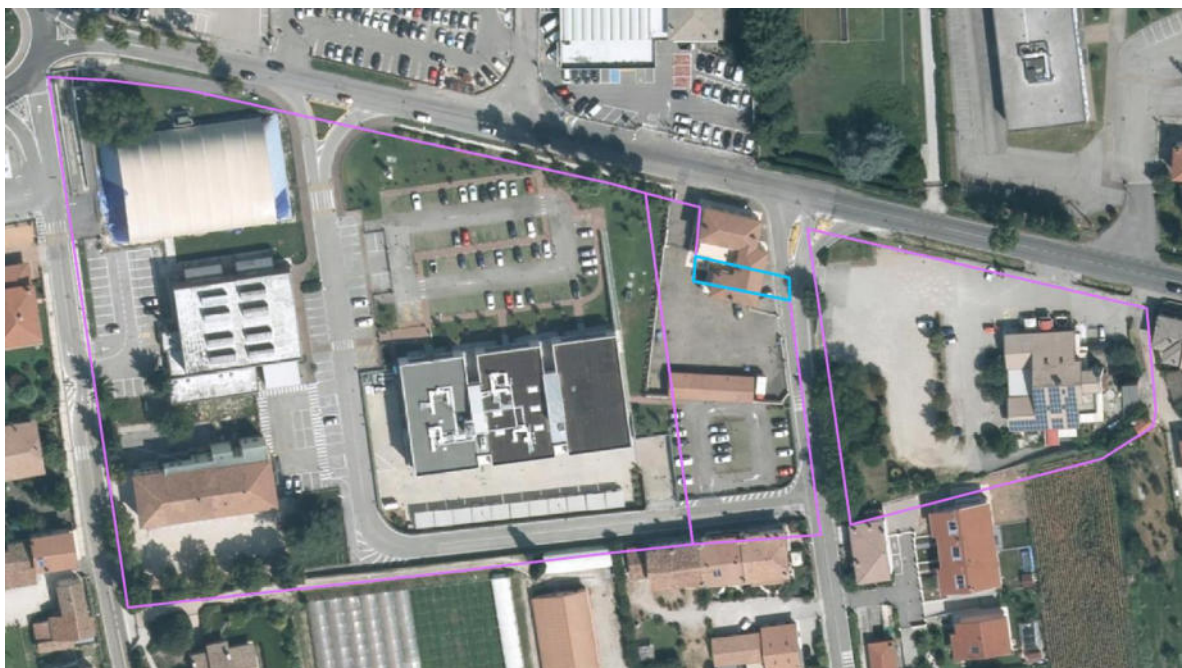
A partire dal 1840 il Comune avviò un programma di alienazione di queste particelle, quale si evince da una serie di atti reperibili presso l'archivio comunale datati tra il 1853 ed il 1863 (a titolo esemplificativo si riporta in **Appendice 1** l'alienazione datata 8/8/1853 – sotto il Regno Lombardo-Veneto - concernente la vendita di 15.995,70 mq a Zuccato Cerato Luigia ed in **Appendice 2** la vendita datata 6/07/1857 di 330,00 mq a Sartor Domenico fu Giobatta).

Nel contempo vennero effettuate nuove acquisizioni, per lo più di particelle situate nel centro storico o sempre in coincidenza di pertinenze stradali. La situazione che si presentava all'inizio del '900 è rappresentata nella **Tav. 1** ed è elencata nel prospetto **analitico C**.

Ciò che emerge è un quadro sostanzialmente mutato rispetto al secolo precedente: la proprietà comunale nel 1905 si era ridotta a 2,1351 ettari e l'unica particella tra quelle ottocentesche rimasta intestata al Comune (cfr la terza colonna del prospetto C) era la n. 69 - Sez. H - Fg I (attuale Fg. 48) di 154 mq, derivante dalla 538b (a sua volta originata dalla rettifica della strada Schiavonesca avvenuta nel 1836).

Raffronto tra la situazione all'impianto del catasto unitario (primi '900) e l'ortofoto attuale (pagina seguente) in corrispondenza delle particelle acquistate dal Comune nel 1836. L'unica rimasta comunale nel 1905 era la n. 69, alienata poi nel 1958 ed ora occupata da una porzione di fabbricato privato





2.2. Il Montello ed i bisnenti

A compendio della ricostruzione storico-catastale, merita un cenno la vicenda dei cosiddetti « bisnenti », ovvero dei residenti nella zona del colle del Montello, una parte del quale ricade nel territorio di Montebelluna essendo riferibile alle frazioni di Caonada e Biadene.

Sin dall'epoca delle prime investiture a favore delle comunità locali le risorse agro-forestali del colle venivano gestite in forma collettiva. Con l'avvento della Serenissima però, il Montello assunse una grande importanza per l'approvvigionamento di legname da utilizzare nelle costruzioni navali veneziane. A tal riguardo vennero emanati decreti e proclami nel 1471 (« riserva per li usi dei roveri dell'arsenale »), 1515 (« custodia dei boschi »), 1519 (« abbattimento case in pietra ed in legno all'interno dei boschi »), 1527 (« istituzione del Capitano del Montello »), 1557 (« divieto di pascolo e di introduzione di attrezzi da taglio »), 1591 (« recinzione di tutto il perimetro del colle »).

Nei secoli successivi si moltiplicarono norme e pene per i trasgressori, anche se venne stabilito che i sottoprodotti del taglio rimanessero a favore dei comuni locali, « *in modo che il povero abbia ad essere avvantaggiato* » (decreto del 1750).

A seguito della caduta di Venezia, il Governo Italiano (dominio Francese), con decreto del **27.5.1811**, ridusse il bosco a demanio statale; la gestione del bosco del Montello rimase perciò in carico ai governi che si succedettero (Regno Lombardo Veneto, Regno Unitario), ma

non seguì più quell'impostazione selvicolturale attenta alla salvaguardia delle formazioni forestali che la Serenissima applicava ai propri possedimenti.

In aggiunta andò crescendo l'opera di approvvigionamento abusivo da parte dei residenti ed in particolare dei cosiddetti « *bisnenti* », ovvero i possessori di « *due volte niente* », contadini e boscaioli senza terra che vivevano nell'assoluta povertà e che, per questo, erano dediti al sistematico furto di legname nei boschi del Montello.

Le cronache della seconda metà dell'800 riferiscono di molteplici sentenze, spesso reiterate, per taglio abusivo: dal 1878 al 1885 la media fu di 3000 condanne all'anno, con pene da due giorni a due mesi di carcere, molte delle quali ineseguite causa la ridotta dimensione delle prigioni locali.

Il bosco venne pesantemente compromesso, ma i comuni della zona prendevano la difesa dei bisnenti, « *a torto considerati malfattori* ». In una petizione del 1886 al governo si afferma che « *L'opinione popolare non viene mai vista dalla legge, poichè il Montello è considerato fino ad un certo punto proprietà dei boscaioli: la legge punisce, ma la coscienza assolve, e la contravvenzione boschiva non è mai tenuta in conto di reato morale, assai meno di quel che tale la denuncia si dica la denuncia infedele dei redditi tassabili o il contrabbando del sale e del tabacco. Il boscaiolo non solo crede di non rubare, ma intende usufruire di legittimi diritti sopra una selva che ab immemorabile gli appartiene, nè è possibile smuoverlo da tale credenza, trasmessa da generazione in generazione come è del pari impossibile convincerlo che lo Stato non ruba a lui vendendo piante ad estranee imprese.* »

Nel 1892 venne promulgata la legge Bertolini-Chimirri (L. 21 febbraio 1892, n. 57 – **Appendice 3**) la quale stabiliva che la metà del Montello, meno vicina ai centri abitati, fosse frazionata in piccoli lotti e posta in vendita (art. 5), libera da ogni vincolo di uso civico (art. 7), mentre l'altra metà fosse divisa in quote ad opera di un organo di rappresentanza dei comuni montelliani (*Rappresentanza Consorziale*) da assegnarsi per sei anni a titolo di affitto gratuito alle famiglie in povertà (art.8); al termine del sessennio le quote erano destinate a passare in proprietà agli assegnatari (art. 17). A seguito anche della L. 25 febbraio 1900 n. 51 (**Appendice 4**), recante disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello, si pervenne alla completa sdemanializzazione del Montello, con la divisione in 1224 quote e 386 poderi, attribuiti complessivamente a 2400 famiglie; le quote, denominate « PRESE » vennero accompagnate da una rete di strade a scavalco, le cosiddette "strade delle prese", numerate da 1 a 21, e da una strada sommitale la SP 144: l'esito finale fu la privatizzazione dell'intero colle e la conseguente cessazione della fruizione collettiva.

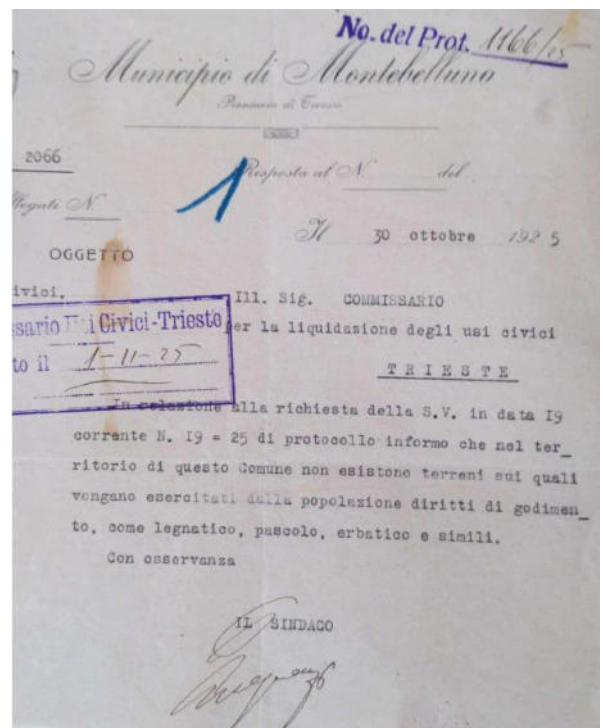


Quotizzazione del Montello (1893)

3. DAI PRIMI DEL '900 ALL'ATTUALITA'

Con la pubblicazione della prima legge sugli usi civici (1924) e poi della legge quadro (1766/1927) i Commissariati per la Liquidazione degli Usi Civici dettero avvio all'opera di accertamento demaniale, dapprima interpellando i Comuni e poi incaricando i periti istruttori.

Anche nel caso di Montebelluna il Commissario di Trieste, da cui dipendeva la provincia di Treviso, avanzò la richiesta al Comune di segnalazione delle terre civiche ed il Sindaco, con nota del 30 ottobre 1925, dichiarò l'inesistenza di usi civici consuetudinari nel territorio comunale "legnativo, erbatico e simili" (cfr nota a lato).



A seguire, nel 1928, venne aggregato a Montebelluna il Comune di Caerano San Marco; tale aggregazione durerà fino al 1946, quando i due Comuni tornarono alla divisione primigenia.

Nel frattempo (1934) il Commissario aveva richiesto al Comune l'elenco dei terreni accatastati ai due Comuni e Montebelluna nel 1934 aveva denunciato il possesso di 6,3957 ettari, dei quali 4,9921 ettari in piena proprietà a bosco e pascolo permanente, 0,1151 ettari a livello, 1,2080 in possesso contestato e 825 mq in proprietà al Comune aggregato di Caerano San Marco (cfr nota seguente).

No. del Prot. 205 P/34

Municipio di Montebelluna
(Provincia di Treviso)

Racc. 9057

Allegato N. 5 Risposta al N. 5 del 17 novembre 1934 Anno XII I°

OGGETTO Richiesta di dati statistici

Ill.mo Sig. COMMISSARIO
per la liquidazione degli Usi Civili
TRIESTE

Commissario Usi Civili - Trieste
venuto il 20 NOV. 1934 Anno XIII E.F.
Allegati uno

In relazione alla richiesta fattami dalla S.V. Ill.ma mi prego comunicarle che, come risulta anche da analogo certificato rilasciato dal locale Ufficio Distrettuale delle Imposte e del Catasto, a ditta di questo Comune sono intestati i seguenti terreni atti a coltura:

In proprietà piena, escluso bosco e pascolo permanente	Ea. 4.99.21
livellari	" 0.11.51
in possesso contestato	" 1.20.80
in proprietà libera, già dell'aggregato Comune di Caerano di S. Marco	" 0.08.05
in totale	Ea. 6.39.57

Il Comune non ha beni altrove.
Nessuna proprietà del Comune esistono usi civili.
Con perfetta osservanza

IL PODESTA'
[Firma]

S. T. V. 1/25

Alla nota veniva altresì allegato un prospetto rilasciato dall'Ufficio Imposte che, come discusso nel par. 1, comprendeva terreni che non risalivano al periodo ottocentesco e che

essendo giunti in proprietà al Comune in epoca recente, avevano un carattere patrimoniale, non assimilabile alle terre civiche.

Il carteggio tra Commissario e Comune proseguiva fino al 1939 senza pervenire né alla nomina di un perito, né all'individuazione di terre in predicato d'uso civico.

Con la nota del 22 maggio 1939, che si riporta di seguito, il Comune forniva le precisazioni conclusive.

 *Raunondo*
Municipio di Montebelluna
Provincia di Treviso

No. del Prot. 788/36

33

al N° 1836 Risposta al N° 583/39 del 18 marzo

Allegati N°

OGGETTO *Il* 22 maggio 1939 Anno XVI I

Usi civici.

COMMISSARIO USI CIVICI - Trieste
Pervenuto il 25 MAG. 1939 Anno I H.E.F.
Allegati *Lettera* del Prot.

TRIESTE

Ill./mo Sig. R. COMMISSARIO
per la liquidazione degli usi civici

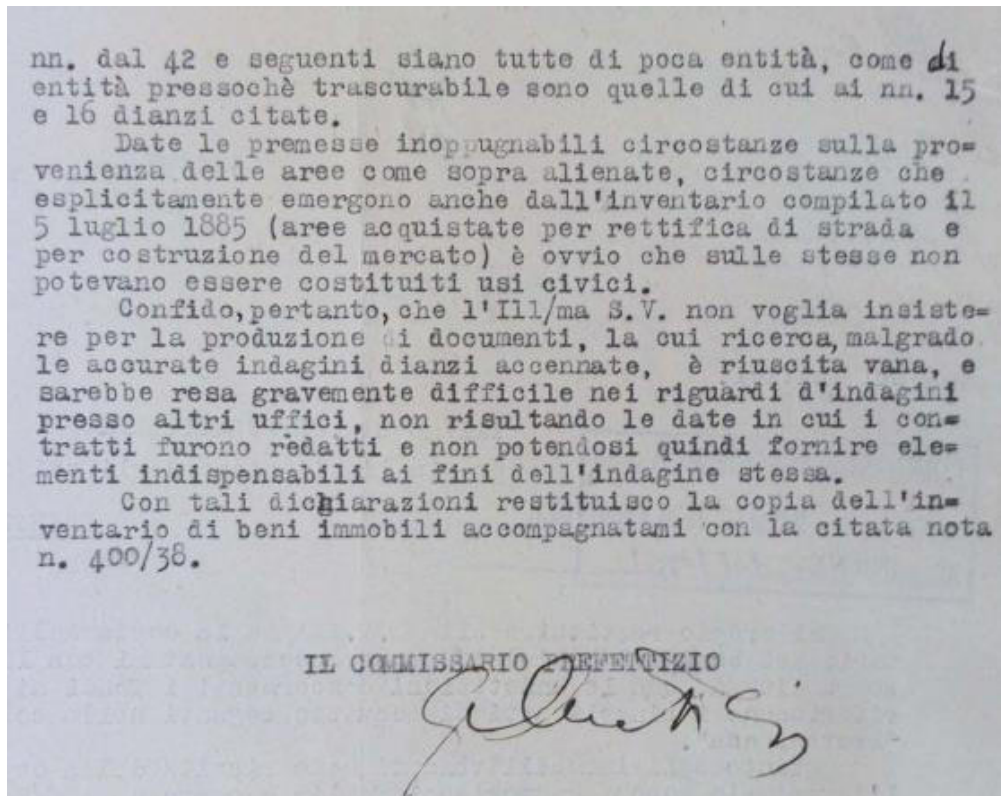
Mi prego restituire alla S.V. Ill./ma la copia dell'inventario dei beni immobili del Comune accompagnatami con la nota sopra citata, con le annotazioni concernenti i fondi ai quali si riferiscono i singoli atti di acquisto segnati nella colonna "Provenienza".

Quanto agli immobili venduti come risulta dalla copia dell'inventario accompagnatomi col foglio 9 marzo n. 400/38, allego copia della deliberazione di alienazione e del relativo contratto riguardanti la casa di cui al n. 2 dell'inventario stesso, e copia dei contratti di cui ai nn. 43, 48 e 59 del medesimo. Per le altre vendite non esistono in quest'Ufficio contratti di sorta. Esistono vecchie note delle aree vendute ed elenchi delle somme incassate, di regola a rate annuali, ma non i formali contratti di alienazione. A tale riguardo posso assicurare che sono state eseguite ripetute accurate ricerche non solo negli archivi, ma anche nei repertori degli atti soggetti a registrazione, presso l'Ufficio del Catasto, si è interessata la R. Prefettura, ma senza raggiungere alcun utile risultato.

Come risulta dall'inventario, le alienazioni di cui ai nn. 15 e 16 di esso riguardano ritagli residuati dalla rettificazione della strada "Castellana Piresto"; tutti gli altri concernono ritagli di terreni acquistati per la costruzione della nuova sede del Mercato. In tutti i casi trattasi di aree di ben limitata superficie.

E' noto che il mercato settimanale da circa un millennio era tenuto nella località "Castellaro", e che in seguito alla deliberazione presa dal Consiglio Comunale il 22 maggio 1869 esso fu trasferito nella sede attuale, fu inaugurato nel settembre 1872. Qui prima non esisteva che il palazzo comunale (costruito negli anni 1854-55) e qualche casa; tutto il resto era campagna coltivata, appartenente a ditte private. L'Amministrazione del Comune acquistò le aree occorrenti per la nuova ampia sede del mercato, tenendo per suo conto quelle designate per le piazze, le vie e qualche edificio comunale, e alienò quelle destinate per l'eruzione di edifici privati ad uso di negozi, esercizi ed abitazioni. Ciò spiega come le vendite di aree di cui ai

Fus. 79/1/37



4. PROPOSTE DI ATTRIBUZIONE

La ricostruzione storica-catastale effettuata partendo dalle fonti documentali disponibili e dai catasti ottocenteschi ha permesso di escludere l'esistenza di terre comunali di antica origine, dunque potenzialmente civiche, nel territorio di Montebelluna.

Probabilmente in epoca medievale esistevano forme di gestione collettiva associate ai domini feudali, testimoniate dalle investiture fatte dai vescovi nei confronti dei comuni rurali sorti poco dopo l'anno mille.

In seguito però, con l'avvento delle signorie e poi del dominio veneziano, queste forme collettive vennero soppiantate dalla proprietà privata, tanto che ai primi dell'ottocento non risultano accorpamenti fondiari significativi in capo al Comune amministrativo (istituito giuridicamente sotto la dominazione francese e confermato poi dalla dominazione austriaca).

Le sole terre comunali censite in epoca ottocentesca sono riferibili a relitti e pertinenze stradali, le quali furono quasi totalmente alienate a favore di ditte private durante la seconda metà del secolo. Alcune modeste acquisizioni effettuate nello stesso periodo riguardarono particelle del centro storico (es. zona Mercato dei Bovini) ed altre porzioni stradali, senza alcuna persistenza di terre che potessero definirsi "di antica origine".

Un caso a sé stante riguarda la porzione del Montello ricadente nell'odierno territorio amministrativo di Montebelluna (ex-Biadene e Caonada); qui l'avvento del dominio veneziano aveva imposto pesanti vincoli all'uso primigenio del bosco, divenuto essenziale per l'approvvigionamento dell'Arsenale.

La Serenissima praticava una forma di gestione selvicolturale che oggi potremmo definire "sostenibile", la quale lasciava ai residenti soltanto i sottoprodotti delle utilizzazioni forestali; ciò aveva determinato contrasti ed appropriazioni abusive che si erano protratte fino all'avvento dello Stato Unitario quando, sotto l'impulso delle comunità e dei rappresentanti di governo locali, venne dato seguito ad un'opera di quotizzazione che si completò all'inizio del '900 e che portò a privatizzare l'intero colle.

La presente perizia prospetta perciò il riconoscimento dell'inesistenza di terre civiche nel Comune di Montebelluna e la conseguente archiviazione del procedimento accertativo.

In allegato vengono prodotti i seguenti prospetti analitici e le seguenti tavole grafiche:

Prospetto A: terre intestate al Comune all'inizio dell'ottocento (catasto Napoleonico - 1812)

Prospetto B: terre intestate al Comune a metà ottocento (catasto Austriaco 1851)

Prospetto C: terre comunali intestate al Comune all'inizio del '900 (impianto catasto unitario 1905)

Tav. 1 – Planimetria catastale a metà '800 delle proprietà comunali

Tav. 2 – Planimetria catastale ad inizio '900 delle proprietà comunali

In appendice vengono inoltre riportati:

1 – Atto di alienazione relitti stradali (1853)

2 – Atto di alienazione relitti stradali (1857)

3 – L. 21 febbraio 1892, n. 57

4 – L. 25 febbraio 1900 n. 51

Schio, luglio 2022

Perito istruttore
Dott. For. Maurizio Novello



Prospetti analitici

A: terre intestate al Comune all'inizio dell'ottocento (catasto Napoleonico - 1812)

B: terre intestate al Comune a metà ottocento (catasto Austriaco 1851)

C: terre comunali intestate al Comune all'inizio del '900 (impianto catasto unitario 1905)

A: terre intestate al Comune all'inizio dell'ottocento (catasto
Napoleonico - 1812)

A: Terre in proprietà al Comune ad inizio '800 (Catasto Napoleonico)

Dipartimento del Tagliamento

Ordine della Direzione Generale del Censo in data 5 Ottobre 1812 N. 10025

Misura superficiale è la pertica metrica o censuaria di mille metri quadrati.

Pr.	Numero censuario AS VE	Censuario	Possessore	Particella	Denominazione dei Pezzi di terra	Qualità	Cl.	Superficie Pertiche metriche	Note
1	1274	Villa di Pederiva con Castellier	Comune di Montebelluna	679	Casa del Predicatore	Prigione e casa del custode	-	0,07	
2	1274	Villa di Pederiva con Castellier	Comune di Montebelluna	680	"	Aratorio vitato	2	0,39	
-	1271	Biadene	-	-	-	-	-	0,00	Non risultano proprietà comunali nel Censuario di Biadene ad inizio '800. Nota storica: risultano intestati all'Arsenale di Venezia i mappali 574-575-576 bosco d'alto fusto, 577-578 casa (sup. 894,92-3.570,46-562,73-0,25-0,70 pertiche) situati nel Bosco del Montello.
3	1275	Posmone	Municipalità di Montebelluna	1608 1/2	Di sopra della Brentala	Argine	9	0,26	
-	1276	Villa di Visnà	-	-	-	-	-	0,00	Non vi sono proprietà comunali nel Censuario di Villa di Visnà di Montebelluna ad inizio '800.
4	1270	Pieve di Montebelluna	Comunità di Montebelluna	18	Alla Fossa	Terra sterile	-	2,77	Vengono inseriti i mapp. 18-19 nel foglio suppletivo in seguito alle "correzioni operate nei reclami o per altro"
5	1270	Pieve di Montebelluna	Comunità di Montebelluna	19	Alla Fossa	Terra sterile		0,38	vedi nota mapp. 18

Pr.	Numero censuario AS VE	Censuario	Possessore	Parti- cella	Denominazione dei Pezzi di terra	Qualità	Cl.	Superficie Pertiche metriche	Note
6	1270	Pieve di Montebelluna	Comunità di Montebelluna	166	Pieve in Campagna	Sterile	-	0,46	Ritaglio di terreno abbandonato nella rettifica della Strada di Trevignano.
7	1270	Pieve di Montebelluna	Comunità di Montebelluna	694	Pieve in Campagna	Pascolo con moroni	3	0,59	
8	1270	Pieve di Montebelluna	Comunità di Montebelluna	966	Pieve di sopra	Pascolo	3	1,77	
9	1273	Guarda di Montebelluna	Comune di Montebelluna	544 1/2	Levada	Zerbo	-	0,21	
10	1272	Caonada	-	-	-	-	-	0,00	Non risultano proprietà comunali ad inizio '800 nel Censuario di Caonada. Nota storica: risultano intestati all'Arsenale di Venezia i mappali 1 Bosco di Quercia, 2 Casa da Guardiaboschi, 3 Aratorio (sup. 2.350,22-0,07-1,81 pertiche) situati nel Montello. Il Comune acquista il mappale n. 538 dal Sig. Girolamo Olivi in occasione della rettifica della Strada Schiavonesca (cfr allegata Tav. 1). Il mapp. 538 deriva dal mapp. n. 74 aratorio vitato con moroni con superficie di 94,68 pertiche metriche.
					Totale pertiche metriche			6,90	
					TOTALE ettari			0,6900	

B: terre intestate al Comune a metà ottocento (catasto Austriaco 1851)

B: Terre in proprietà al Comune a metà '800 (Catasto Austriaco)

Provincia di Treviso, Distretto di Montebelluna, Comune Amministrativo Montebelluna

Approvato dall I.R. Giunta del Censimento con Decreto 1 Gennaio 1851

Misura superficiale è la pertica metrica o censuaria di mille metri quadrati. La misura locale è il campo di Treviso composto di Tavole 1250 equivale a metr. pert. 5,2047

Mappe secondo lo stato topografico del 1842 per Biadene, Caonada, Pederiva ed unito, Posmone e Visnà; del 1857 per Guarda, Montebelluna ed unito

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
1	Pederiva con Castellier	Comune di Montebelluna per i beni retrodati	48	810	Casa	0,03	I "Beni retrodati" sono i beni/fondi abbandonati dai proprietari che non erano in grado di pagarne le imposte e che venivano quindi posti sotto l'amministrazione delle municipalità. Ad inizio '800 i mappali 810-932 risultano intestati a privati "livellari alla Fabbrica della Chiesa di Montebelluna"; a metà '800 risultano iscritti alla partita 48 "Comune di Montebelluna per i beni retrodati". Il mapp. 810 era un fabbricato nella piazza "Mercato delle Biade" di Pederiva. Nel 1871 si storna il n. 810 - Stralcio dei Fabbricati dall'Estimo del Censo; nel 1881 passa al Catasto urbano ad uso scuola. All'Impianto del Catasto Italiano corrisponde al mappale Sez. A Fg. 5 n. 60 Fabbricato urbano.
2	Pederiva con Castellier	Comune di Montebelluna per i beni retrodati	48	932	Stagno	0,03	Vedi nota mappale n. 810 in Censuario di Pederiva. Stagno situato all'inizio della Strada comunale detta Bassanese in centro di Pederiva a metà del '800. Il mappale viene riportato come soppresso ed unito alle strade in note dell'inventario degli immobili di proprietà del Comune del 1937.
3	Pederiva con Castellier	Comune di Montebelluna per la frazione di Pederiva	50	955	Pascolo	0,78	Il mappale n. 955, non presente in elenco A - Proprietà comunali ad inizio '800, deriva dalla rettifica della strada comunale che dalla Chiesa di Santa Maria in Colle porta nella piazza di Pederiva (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1274, mappe catasto napoleonico 0223931). Nel 1868 diviene Fabbricato urbano; nel 1875 si trasporta a Guarnier Giuseppe (partita 114) in base a scrittura privata di vendita del 3/10/1855 n. 109 estesa presso il Municipio di Montebelluna.

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
4	Biadene	Comune di Montebelluna per la frazione di Biadene	-	641	Pascolo	1,14	Mancano i Registri per il Censuario di Biadene (47.6) in Archivio di Stato di Treviso. In Estratto catastale del 1842, reperito all'Archivio di Stato di Venezia, alla Ditta "Comune di Montebelluna per la Frazione di Biadene" risultano intestati i mappali 641-642, originati dalla rettifica della Strada comunale detta Schiavonesca e la Regia Strada Postale Feltrina (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1271, mappe catasto napoleonico 022390). Per petizione n. 8 del 18/08/1875 i mapp 641-642 vengono frazionati in 641a-641b-642a-642b (sup. 0,70-0,44-0,57-0,45 pert.); con Scrittura privata estesa presso il Municipio di Montebelluna i mappali 641b-642b passano a Catena Matteo fu Francesco, Contratto 4/02/1857 n. 149; mentre il mapp. 642a passa a Sernagiotto Sebastiano fu Nicolò, Contratto 11/11/1853 n. 51. Il mappale 641a viene alienato a Cornuda Clarimbaldo con Contratto 8/08/1853 n. 4.
5	Biadene	"	-	642	Zerbo	1,02	vedi nota mapp. 641 - Biadene
6	Posmone	Comune di Montebelluna per la frazione di Posmone	80	2088	Zerbo	0,45	Il mappale n. 2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094 derivano da rettifica di strada pubblica detta Castellana (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1275, mappe catasto napoleonico 0177282). Per petizione n. 23 del 18/08/1875 i mapp. 2088-2089-2091-2092 passano a Zucato-Cerato Contessa Luigia fu Bartolomeo (partita 430); Contratto 8/08/1853 n. 1.
7	Posmone	"	80	2089	Zerbo	0,33	vedi nota mapp. 2093 - Posmon
8	Posmone	"	80	2090	Zerbo	1,43	vedi nota mapp. 2093 - Posmon
9	Posmone	"	80	2091	Zerbo	1,30	vedi nota mapp. 2088 - Posmon
10	Posmone	"	80	2092	Zerbo	5,14	vedi nota mapp. 2088 - Posmon
11	Posmone	"	80	2093	Zerbo	0,10	Vedi nota mappale 2088, i mapp. 2090-2093 derivano da rettifica di strada Castellana. Per petizione n. 23 del 18/08/1875 i mapp. 2090-2093 passano a Sernagiotto Sebastiano fu Nicolò (partita 348); Contratti 8/08/1853 n. 51.
12	Posmone	"	80	2094	Zerbo	0,37	Vedi nota mappale 2088, il mapp. 2094 deriva da rettifica di strada Castellana. Per petizione n. 23 del 18/08/1875 il mapp. 2094 passa a Saldan Antonio di Pietro (partita 342); Contratto 4/07/1854 n. 63.

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
-	Visnà	-	-	-	-		Al 1851 non risultano proprietà comunali nel Censuario di Visnà. Si iscrivono alla ditta "Comune di Montebelluna per la sua Frazione di Visnà" (partita 75) i n. 1204-1205-1206-1208-1209-1211-1213-1214 introdotti in estimo giuste le rettificazioni dell'anno 1857. Per Ordinanza 3026 del 1864 del I.R Int. del Censo si aggiungono i n. 1210-1212-1215-1207 levati dalla partita dello stesso possessore per fabbricati nuovi. Nel 1867 si storna l'estimo dei n. 1204-1210 in conseguenza dello stralcio dei fabbricati dall'estimo dei terreni. Per Ordinanza 21070 del I.R.Int. Del Censo si riporta corretto il n. 1208 e si aggiungono i n. 1226-1227-1228 giuste le rettificazioni del 1868. Con Note di variazione in data 1 giugno 1871, 29 ottobre 1871 e 18 agosto 1875, tutte le proprietà vengono alienate a privati.
13	Montebelluna con Pieve	Comune di Montebelluna	79	18	Pascolo	2,77	L'Estratto Catastale dei terreni e fabbricati intestati alla ditta "Comune di Montebelluna", reperito all'Archivio di Stato di Venezia, riporta i mappali 18-19-166 nell'anno 1840, ai quali si aggiungono nel 1842 i ritagli di strada abbandonati i n. 1111-1114-1115-1116-1117-1118-1119. I mappali vengono riportati anche nella partita originaria della ditta "Comune di Montebelluna" al 1851. Nel 1858 si riportano corretti i n. 18-1111-1115-1118 giusta la rettifica dell'anno 1857. 18 agosto 1875 si trasporta il n. 18 a Costa Angela (partita 82); Contratto 3/10/1855 n. 125.
14	Montebelluna con Pieve	"	79	19	Aratorio	0,38	18 agosto 1875 si trasporta il n. 19 a Torresan Francesco (partita 377); Contratto 4/07/1854 n. 69.
15	Montebelluna con Pieve	"	79	166	Pascolo	0,46	Ritaglio di terreno abbandonato nella rettifica della Strada di Trevignano. 23 luglio 1879 si trasporta il n.166 a Martini Pubblio Antonio (partita 234).
16	Montebelluna con Pieve	"	79	1111	Pascolo	0,45	18 agosto 1875 si trasporta il n. 1111 a Pavan Giovanni (partita 292); Contratto 3/10/1855 n. 128

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
17	Montebelluna con Pieve	"	79	1114	Pascolo	0,52	I mappali n. 1114-1115 derivano dalla rettifica della strada di Boccacavalla eseguita nel 1840 (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1270, mappe catasto napoleonico 0223611); il mapp. 1114 è situato nel centro di Pieve a nord del Palazzo Municipale e della strada Via Garibaldi. Si trasporta a Ferrari Giovanni fu Giobatta con Contratto 3/10/1855 n. 114 la porzione del mappale 1114d; le porzioni 1114b-c vengono alienate a Bortolo Galanti; mentre il 1114a resta di proprietà del Comune. Non essendo state eseguite le regolamentari volture dei contratti, il mappale n. 1114 è rimasto intestato al Comune nei registri catastali. Nel 1871 viene in parte occupato per l'allargamento della Piazza municipale e rettifica della strada che porta a Piazza della Frutta.
18	Montebelluna con Pieve	"	79	1115	Pascolo	0,33	Vedi nota mapp. 1114 in Censuario di Montebelluna. 18 agosto 1875 si trasporta il n. 1115 a Sartor Domenico (partita 343); Contratto 6/10/1857 n. 152.
19	Montebelluna con Pieve	"	79	1116	Pascolo	1,50	Il mappale n. 1116 deriva da rettifica di strada pubblica (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1270, mappe catasto napoleonico 0223611). 19 ottobre 1876 si trasporta il n. 1116 a Ospedale Civile di Santa Maria del Prato (partita 287);
20	Montebelluna con Pieve	"	79	1117	Pascolo	0,74	20 agosto 1871 si trasporta il n. 1117 a Pigazzi Teresa, Giulia, Anna e Maria (partita 306).
21	Montebelluna con Pieve	"	79	1118	Pascolo	0,70	I mappale n. 1118-1119 derivano da rettifica strada pubblica (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1270, mappe catasto napoleonico 0223611). 18 agosto 1875 si trasporta il n. 1118 a Tonchetto Giovanni (partita (376); Contratto 3/10/1855 n. 126
22	Montebelluna con Pieve	"	79	1119	Pascolo	0,50	Vedi nota mapp. 1119, deriva da rettifica stradale. 18 agosto 1875 si trasporta il n. 1119 a Maffei Contessa Beatrice (non viene riportata la partita). Contratto 4/07/1854 n. 68

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
-	Montebelluna con Pieve	"	79	-	-		Con Nota 31 agosto 1853 si aggiungono alla partita originaria i n. 1128-1129-1130-1131-1132-1135-1136-1137-1138-1140-1141 (totali pertiche 3,23) giuste le rettificazioni avvenute. I mappali 1128-1129-1130-1131-1132-1135-1136-1137-1140 sono stati alienati a privati con nota di variazione del 18 agosto 1875. Il mappale n. 1138 viene occupato dalla strada comunale di Trevignano (Catasto Italiano, Sez. F Fig. 1). Il mappale 1141 viene occupato da strada e Piazza Mercato degli ovini (Catasto Italiano, Sez. F Fig. 1).
23	Guarda	Comune di Montebelluna	39	636	Pascolo	0,26	I mappali n.636-637 in Censuario di Guarda derivano da un ritaglio di terreno abbandonato nella rettifica della Strada comunale detta Alta, interposto tra la strada e la roggia (Archivio di Stato di Venezia - Censuario 1273, mappe catasto napoleonico 0223921).
24	Guarda	"	39	637	Pascolo	0,13	vedi nota mappale 636 in Censuario di Guarda.
25	Guarda	"	39	686	Pascolo	0,21	Con Contratto (Scrittura privata estesa presso il Municipio di Montebelluna) del 1/11/1855 n. 140 il mapp. 686 passa a Fighera Francesco fu Giovanni.
26	Caonada	Comune di Montebelluna C8	34	538	Aratorio aborato vitato	25,50	Il Comune acquista il mappale n. 538 dal Sig. Girolamo Olivi in occasione della rettifica della Strada Schiavonesca . Frazionato nel 1880 in 538a-b (sup. 25,26-0,24): il n. 538b passa al Catasto urbano sotto il n. 573 - Scuole elementari ed abitazione; il 538a diventa 538. Frazionato nel 1896 il n. 538 in 538a-b-c-d (19,33-0,24-0,49-5,20 pertiche). Con Nota del 26 maggio 1896 si trasportano i n. 538a-d all'Ospitale Civile Carretta (partita 240) amministrato dalla Congregazione di Carità di Montebelluna, Donazione con DCC del 13/03/1855 e Atto n. 113 del 04/01/1896 del Segretario comunale l'Ospitale godeva degli utili del terreno fin dal 1855. Il mappale 538c passa alle strade "Via Cal di Mezzo". Il mappale 538b rimane in proprietà al Comune e viene utilizzato come cortile/orto annesso alle scuole.

Pr.	Comune Censuario	Possessore	Partita	Parti- cella	Qualità	Superficie Pertiche metriche	Note
27	Caonada	"	34	540	Pascolo	0,98	18 agosto 1875 si trasportano i n. 540-549c (sup. 1,27 pertiche a Morello Giobatta (foglio 96); Contratto 8/08/1853 n. 2.
28	Caonada	"	34	541	Pascolo	1,04	18 agosto 1875 si trasporta il n. 541 a Cornuda Clarimbaldo, Giorgio e Luigi (foglio 23); Contratto 8/08/1853 n. 3.
29	Caonada	"	34	544	Pascolo	0,39	28 settembre 1856 si trasporta a Morello Giovanni Battista (partita 96)
30	Caonada	"	34	549	Pascolo	1,05	Ritaglio di terreno originato dalla rettifica della Strada della Schiavonesca e dalla Provinciale Feltrina presso località "Pilastroni" porta al confine di Volpago. 18 agosto 1875 il mappale 549 viene frazionato in 549a-b-c (sup. 0,50-0,26-0,29 pertiche); Vendita in base a Contratto 8/08/1853 n. 2 si trasportano i n. 540-549c a Morello Giovanni Battista (foglio 96). Con Nota 2 Gennaio 1880 si trasporta il n. 549a a Sartor Pasquale e Lorenzo (partita 134) in base a scrittura privata di vendita 1/11/1879, estesa presso il Municipio di Montebelluna. La porzione 549b viene riportata come "Bene indebitamente intestato al Comune" e già spettante al possessore Biagi Pietro del fu Gaspere (Busta 194 - Archivio storico del Comune di Montebelluna).
31	Caonada	"	34	553	Pascolo	1,12	Con nota di variazione 26 agosto 1849 si trasporta a Legrenzi Giuseppe (partita 76)
			Totale pertiche metriche			51,15	
			TOTALE ettari			5,1150	

C: terre comunali intestate al Comune all'inizio del '900 (impianto catasto unitario 1905)

Terreni in proprietà al Comune ad inizio '900 - Impianto del Catasto Unitario

Provincia di Treviso, Comune di Montebelluna

Terreni in proprietà ha 4,6631 all'Impianto - Catasto terreni partita 591; nel 1905 per Rettifica per errore imputabile agli Uffici, i mappali Sez. H Fg. I n. 58-89-208 vengono trasportati a Ospitale Civile Carretta (ha 2,5280).

Terreni intestati al Comune di Montebelluna ad Impianto del Catasto Italiano - Catasto Terreni															
Progr.	Censuario Austriaco	Mapp. Austriaco presente in Elenco B	Comune	Partita	Intestazione	Sezione	Foglio	Mapp.	Qualità di coltura	Ha	are	ca	Superficie mq	Riquadro Tavola 2	Nota
1	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	Comune di Montebelluna	A - Pederiva	V	27	Vigneto		04	93	493	a	Nelle mappe austriache corrisponde alla Piazza "Mercato di Montebelluna"; oggi in località Mercato vecchio.
2	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	V	28	Vigneto		01	03	103	a	Nelle mappe austriache corrisponde alla Piazza "Mercato di Montebelluna".
3	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	V	55	Vigneto		01	26	126	a	Nelle mappe austriache corrisponde alla Piazza "Mercato delle Biade". Alienazione a Gaio Demetrio fu Giovanni (partita 3661) con Atto n. 276 del 16/10/1906 del Segretario comunale di Montebelluna, ivi reg. il 2/11/1906 n. 129
4	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	V	56	Vigneto		01	40	140	a	Nelle mappe austriache corrisponde a porzioni della Strada comunale della Chiesa, della Piazza "Mercato delle Biade" e del mappale n. 938.
5	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	V	181	Vigneto		01	50	150	a	Nelle mappe austriache corrisponde alla Piazza "Mercato di Montebelluna" e ai mappali n. 902-905
6	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	VI	64	Incolto produttivo		24	15	2.415	b	Nelle mappe austriache corrisponde a Strada comunale detta di Stech.
7	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	VI	117	Incolto produttivo		02	64	264	b	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione della Strada comunale di Pieve in località Pederiva.
8	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	VI	172	Incolto produttivo		09	00	900	b	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione della Strada comunale di Pieve.
9	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	VI	175	Incolto produttivo		04	42	442	b	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione della Strada comunale di Pieve.
10	Pederiva con Castellier	no	Montebelluna	591	"	A	VI	176	Incolto produttivo		01	34	134	b	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione della Strada comunale di Pieve.
11	Biadene	no	Montebelluna	591	"	B - Biadene	II	19	Pascolo		06	53	653	c	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione mappale n. 649 Censuario di Biadene
12	Posmon	no	Montebelluna	591	"	D - Posmon	I	31	Bosco misto		18	73	1.873	d	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione di strada in Censuario di Posmon
13	Posmone	no	Montebelluna	591	"	D	II	118	Pascolo		06	71	671	e	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione della strada detta Foresto. Nell'Inventario degli immobili di proprietà comunale del 1937 il mappale risulta con destinazione "Scarpata del Foresto di Posmon", strada che dal centro di Posmon sale a Mercato Vecchio.
14	Posmone	no	Montebelluna	591	"	D	VIII	140	Pascolo		03	80	380	f	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione dei mappali n. 2140-2149 in Censuario di Posmone; i due mappali sono stati aggiunti in estimo giuste le rettificazioni dell'anno 1868.
15	Visnà	no	Montebelluna	591	"	E - Visnà	I	2	Pascolo		15	37	1.537	g	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione di strada comunale in Censuario di Visnà.

Progr.	Censuario Austriaco	Mapp. Austriaco presente in Elenco B	Comune	Partita	Intestazione	Sezione	Foglio	Mapp.	Qualità di coltura	Ha	are	ca	Superficie mq	Riquadro Tavola 2	Nota
16	Visnà	no	Montebelluna	591	"	E	VII	66	Pascolo		08	20	820	h	Nelle mappe austriache corrisponde a porzione di strada per Trevignano e Barcon in Censuario di Visnà.
17	Montebelluna con Pieve	no	Montebelluna	591	"	F - Pieve	I	317	Pascolo		24	46	2.446	i	Nelle mappe austriache i mappali Sez. F Fg. 1 n. 317-318 corrispondono alla Piazza contrassegnata con lettera D e a porzione di strada. Con nota 22 del 1937 il mappale n. 317 viene frazionato 317a-b-c (sup. 340-1.700-406 mq) Donazione all'Opera Nazionale Balilla (partita 5207) con Atto n. 4272 del 18/06/1935 del Notaio Roberto Galanti di Treviso. Con nota 106 del 1937, il mappale 317c viene soppresso ed unito alle strade; il mappale 317a (sup 340 mq) variato e sostituito dal n. 557.
18	Montebelluna con Pieve	no	Montebelluna	591	"	F	I	318	Seminativo arborato irriguo			80	80	i	Vedi nota mappale Sez. F Fg. 1 n. 317
19	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G - Guarda	I	179	Prato irriguo		32	88	3.288	I	Nelle mappe austriache i mappali Sez. G Fg. 1 n. 179-180 corrispondono ai n. 111-112 in Censuario di Guarda. I n. 112f-112a sono stati acquistati dal Comune con Decreto prefettizio del 18/08/1883 e del 17/10/1883 e con Atto di compravendita del 11/10/1883 dall'Ospitale Civile di Treviso (partita 125). Il n. 111b è stato acquistato con Decreto del 29/09/1888 n. 12670 della Prefettura di Treviso da Pulin Carlo (partita 179); il n. 111a risulta acquistato da Pulin Carlo con Atto del 10/06/1889 n. 26 stipulato presso il Comune. Nota di Voltura 655 del 1925 il mappale Sez. G Fg. 1 n. 179 viene frazionato; Espropriazione a favore del Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie (partita 3865) con Decreto Prefettizio n. 2120-668 del 2/2/1915, porzione del mappale 179b (sup. 550 mq).
20	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	I	180	Pascolo		02	18	218	I	Vedi nota mappale Sez. G Fg. 1 n. 179 per situazione nelle mappe austriache. Con verifica periodica del 1921 il mappale Sez. G Fg. 1 n. 180 varia in fabbricato rurale.
21	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	II	5	Incolto produttivo		04	39	439	I	Nelle mappe austriache il mappale Sez. G Fg. 2 n. 5 corrisponde a strada in Censuario di Guarda. Nota 74 del 5 maggio 1909 si ricarica frazionato in 5a-5b (sup. 35-404 mq). Alienazione del mappale 5a al Demanio dello Stato (partita 3865) con Decreto d'Espropriazione del 6/12/1908 n. 17426 della Prefettura di Treviso.
22	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	II	76	Seminativo arborato irriguo		10	17	1.017	I	Nelle mappe austriache il mappale Sez. G Fg. 2 n. 76 corrisponde a porzione della "Strada del Confine di Guarda e Pieve".

Progr.	Censuario Austriaco	Mapp. Austriaco presente in Elenco B	Comune	Partita	Intestazione	Sezione	Foglio	Mapp.	Qualità di coltura	Ha	are	ca	Superficie mq	Riquadro Tavola 2	Nota
23	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	II	108	Bosco misto		04	48	448	I	Nelle mappe austriache il mappale Sez. G Fig. 2 n. 108 corrisponde a porzione della "Strada comunale detta di Castagnole". Il mappale n. 108 varia in superficie con Decreto Intend. del 1907 (Bosco misto, sup. 467 mq). Alienazione a Biagi Edoardo fu Eugenio (partita 173) con Atto n. 298 del 7/11/1907 del Segretario comunale, ivi reg. 18/11/1907 n. 140
24	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	II	145	Seminativo irriguo		05	20	520	I	Nelle mappe austriache il mappale Sez. G Fig. 2 n. 145 corrisponde a porzione della "Strada comunale detta di Castagnole". Espropriazione a favore del Demanio dello Stato- Ramo Ferrovie con Decreto Prefettizio 16/06/1921 n. 12007 Div. IV reg. a Roma 18/07/1921 n. 720.
25	Guarda	no	Montebelluna	591	"	G	V	16	Pascolo		02	10	210	m	Nelle mappe austriache il mappale Sez. G Fig. 5 n. 16 corrisponde a porzione della mappale n. 729 in Censuario di Guarda; il mappale è stato introdotto in estimo in seguito alle rettifiche dell'anno 1868.
26	Caonada	no	Montebelluna	591	"	H - Caonada	I	48	Pascolo		03	56	356	n	Nelle mappe austriache il mappale Sez. H Fig. 1 n. 48 corrisponde a porzione della strada detta "Stradone del Bosco" e del mappale n. 590 in Censuario di Caonada. Verifica periodica 1916 il mappale varia con strade e acque (sup.276 mq).
27	Caonada	538b	Montebelluna	591	"	H	I	69	Seminativo arborato irriguo (Cortile Scuole)		01	54	154	o	Il mappale Sez. H Fig. 1 n. 69 è porzione di una proprietà acquistata dal Comune nel 1836 in occasione della rettifica della Strada Schiavonesca; nelle mappe austriache corrisponde al mappale n. 538b in Censuario di Caonada. Il mappale Sez. H Fig. 1 n. 69 all'impianto del catasto Italiano risulta essere il cortile delle Scuole di Caonada (Fabbricato urbano - mappale n. 65). Alienazione a Cecon Urbano con DCC n. 33 del 1957 e Atto del Segretario comunale n. 1192/27 del 30/04/1958 dell'Immobile "ex Scuola di Caonada" mappali Sez. H Fig. 1 n. 65-69 (Fabbricato e terreno).
28	Caonada	no	Montebelluna	591	"	H	IV	63	Pascolo		10	74	1.074	p	Nelle mappe austriache il mappale Sez. H Fig. 4 n.63 corrisponde a porzione della strada detta "Stradella" in località Turcata in Censuario di Caonada.
TOTALE										2	13	51	21.351		

APPENDICI

1 – Atto di alienazione relitti stradali (1853)

2 – Atto di alienazione relitti stradali (1857)

3 – L. 21 febbraio 1892, n. 57

4 – L. 25 febbraio 1900 n. 51

APPENDICE 1

Atto di alienazione relitti stradali (1853)

N. 1.

REGNO LOMBARDO-VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DISTRETTO E COMUNE DI MONTEBELLUNA

Nell' Ufficio della Deputazione Comunale di Montebelluna questo
giorno di lunedì li 8. del Mese di *Agosto* 1853

L' Imperial Regia Delegazione Provinciale mediante l' ossequiato suo Decreto
28 Febbraro 1842 N. 349-80 approvando la deliberazione Consigliare 29 Ottobre
1840 intorno l' alienazione dei Beni-fondi di proprietà Comunale dipendenti da
ritagli stradali abbandonati, giusta Perizia dell' Ingegnere civile sig. *Giuseppe Legrenzi*,
si compiacque pure di autorizzare le opportune trattative coi detentori dei medesimi.

Seguite tali trattative, ed impartitane la Superiore approvazione col rispettato
Delegatizio Decreto 24 Dicembre 1845 N. 28696-6486, ebbero luogo le regolari
consegne ai singoli Acquirenti a mezzo del predetto Ingegnere, e vennero stabiliti
gl' importi relativi.

Essendosi fatto Acquirente il sig.

Luccato Gerardo Co. Luigi
fu Bartolo domiciliato in Cadore

dei N. 30 appezzamenti di fondo

in calce descritti, avendoli ricevuti in consegna, ed essendone convenuto il prezzo
relativo, la Deputazione Comunale di Montebelluna rappresentata dalli sigg.

Bartolo, Lima Giovanni, e Gaetano Giuseppe Deputati
dietro autorizzazione riportata mediante il prelodato Delegatizio Decreto 24 Dicembre

1845 N. 28696-6486, deviene col sig.

Giacomo Maria Agge
se Procuratore alla celebrazione

del seguente Contratto:

I. I suddetti Deputati Comunali agendo per conto ed interesse del Comune di
Montebelluna ch' essi rappresentano, vendono ed in perpetuo alienano al sig.

Maria Giacomo
rappresentante la Ditta per se ed eredi, alle condizioni
infrascritte acquista il N. 30. - appezzamenti di fondo di cui sopra pel con-

venuto prezzo di lire *ottocento settant' una e cinquant' e sei* / 871. 56. /



II. L'Acquirente si obbliga per se ed eredi di versare in Cassa Comunale la
suddetta somma di L. *871.56* in tre rate eguali le spese peritale di famiglia

come appreso, in quattro eguali rate fra debili alle rate
prediali di agosto, e quattro 1853, febbraio,
maggio 1854.

ritenuto che il prezzo suddetto fu liquidato con espressa e reciproca rinunzia al
benefizio delle stime, ed a qualunque altro titolo di reclamo anche per lesione,
fermo ed ammesso il patto che il Comune possa valersi del privilegio fiscale sta-
bilito dalla Sovrana Patente 18 Aprile 1816 per esigere alle convenute scadenze
la somma stessa, assumendo l'Acquirente di pagare all'Esattore il Caposoldo, le
spese di procedura, ed il corrispettivo che in tal caso gli sarebbe dovuto.

III. Il Comune accorda all'Acquirente la tradizione, ed il pieno possesso di
diritto e di fatto dei fondi vendutigli sotto la clausola abdicativa, e traslativa nella
proprietà, con patto però che i medesimi rimangano vincolati al pagamento inte-
grale del loro importo, e possano quindi, anche a preferenza dei mobili, venir
colpiti colla procedura fiscale indicata all'Articolo precedente.

IV. La Deputazione Comunale assicura che per fatto del Comune i fondi
alienati non furono mai sottoposti ad alcun vincolo ipotecario, nè a qualsiasi altro
peso. Si dichiara poi che il Comune non sarà tenuto all'evizione, nè ad alcun'
altra responsabilità per diritti di servitù che potessero venir accampati da terzi.

V. L'Acquirente dovrà farsi allibrare colla scorta del Contratto presente pei
Beni-fondi acquistati negli attuali Catasti dello stabile Censimento, e pagare le
imposte e sovrimposte sì arretrate, che correnti, ordinarie e straordinarie, e qua-
lunque altro peso gli venisse imposto da oggi in appresso sopra gli stessi.

VI. Le spese di questo Contratto in calce descritte, comprese quelle della
consegna dei fondi, saranno pagate dall'Acquirente nei tempi, e modi determinati
all'Articolo II. pel pagamento del prezzo di acquisto, meno quelle del Bollo, e della
Tassa di Commisurazione, che dovranno essere esborsate al momento.

Distinta delle spese

Tassa di Commisurazione

Bollo per contratto in doppio originale

Compensazione peritale di famiglia

Tassa

L. 30.50

1.50

L. 32.00

60.79

92.79

DESCRIZIONE DEI FONDI

COMUNE Censuario	UBICAZIONE <i>in mappa</i>	NUMERO di Stima	QUANTITÀ in metri quadrati	QUALITÀ	PREZZO conve- nuto	CONFINI				Osservazioni
						Levante	Mezzodi	Ponente	Tramon- tana	
1	Polmonato. Del. 1107. 1148	3.	1080. -	aratorio		Limitato	Limitato	Strada	Strada	Per
2	" " " " " " " "	62	515. -	"		Strada	Strada	Limitato	Limitato	Dati
3	" " " " " " " "	26	2500. -	"		Limitato	in	Regolato	Strada	Catastale
4	" " " " " " " "	35	80. -	"		Strada	Limitato	Strada	in	seggi
5	" " " " " " " "	81	32. -	"		Limitato	in	in	in	in Calce
6	" " " " " " " "	82	444. -	"	325.64	in	in	in	in	
7	" " " " " " " "	106	800. -	"		Strada	Strada	in	Limitato	
8	" " " " " " " "	107	784. -	"		in	Limitato	in	Strada	
9	Vinca " " " " " " " "	27	180. -	"		in	in	Limitato	in	
10	" " " " " " " "	33	207. -	"		in	Strada	in	in	
11	" " " " " " " "	40	300. -	"		in	Strada	in	in	
12	" " " " " " " "	43	112.50	"		in	Limitato	Limitato	in	in
13	Polmonato. Del. 152. 153	4	949.50	sterile	40.00	in	Strada	in	Strada	
14	" " " " " " " "	8	1250. -		50.00	Limitato	Limitato	Strada	Strada	
15	" " " " " " " "	9	118.00	aratorio		Strada	Strada	in	Limitato	
16	" " " " " " " "	10	761. -	in	120. -	Limitato	in	in	Strada	
17	" " " " " " " "	54	177. -	aratorio		Strada	Strada	in	Limitato	
18	" " " " " " " "	"	110. -	"		Limitato	in	in	Strada	
19	" " " " " " " "	"	1761.20	"		Strada	Limitato	Limitato	in	
20	Vinca " " " " " " " "	"	464. -	"		Strada	in	Strada	in	
21	Polmonato. Del. 899. 900	"	171. -	"		Strada	in	in	in	
22	" " " " " " " "	"	56. -	"		Limitato	Strada	in	in	
23	Vinca " " " " " " " "	"	532.50	"	300. -	Strada	in	Limitato	in	
24	" " " " " " " "	"	324. -	"		Limitato	in	Strada	in	
25	" " " " " " " "	"	170. -	"		in	in	in	in	
26	Polmonato. Del. 1956. 1957	"	477. -	"		Strada	in	Limitato	Limitato	
27	" " " " " " " "	"	1080. -	"		in	Limitato	Strada	Strada	
28	Vinca " " " " " " " "	"	324. -	"	25.92	in	Strada	Limitato	Strada	
29	" " " " " " " "	"	150. -	"		in	in	in	in	
30	" " " " " " " "	"	90. -	"	10. -	in	in	in	in	
Somma					15995.70	871.56				

Tanto resta convenuto, ed il presente eretto in doppio originale viene dalle Parti sottoscritto alla presenza di due Testimoni.

Per L'Acquirente *Giuseppe Meron Agente Procuratore*

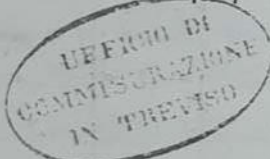
LI DEPUTATI

G. Zamboni
Glina

I Testimoni

V. Javerjan
Ant. Javerjan

L'importo di Lire Cent. cinquanta commisurata d'Ufficio è stata soddisfatta giusta l'Art. 2286. del Codice, questo di 27. Gen. 1853. nell'Ufficio di Commisurazione in Treviso -



M. Capponi
Luigi

M. Contatore
Angelo

Visto *M. Maggiore di Finanza.*
27. 53

Pal. V. Leg.
Gen. 1853

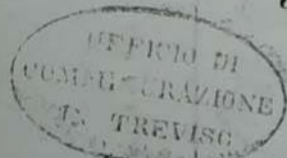
Treviso li 9. Gen. 1853.

In base al Decreto Intend. 27. Gen. 1853.
N. 20976. 2598, venne dalla Capra dell'Uff. di Commisurazione sudd. restituita la somma di Lire quindici L. 75

M. Contatore

M. Contatore
Angelo

Alcinda



In Comune C. di Tesmon al N. 2088 passolo P. G. 0,45 L. 0.05
" " 2089 " " 0.33 " 0.03
" " 2091 " " 1.30 " 0.13
" " 2092 " " 5.14 " 0.51
P. G. 7.22 L. 0.72

Visto ed esiguita la restituzione
M. Meron li 18. Agosto 1853
Agente
Giuseppe Meron





Padova li 27 Giugno 1853

Nonno io sottoscritto in mio Procuratore il
Sig. Giovanni Meun mio Agente, affinché per mio
conto nome ed interesse dovunque all'acquisto dei beni
Comunali della Comune di Montebelluna già convenuti
fina dall' Anno 1842, e parte nel successivo Anno
1852 e ciò per prezzo ed alle condizioni già prestabilite
pagando il prezzo suddetto alla Cassa Comunale, esegui-
do quindi la rottura de' feudi che sarà per acqui-
stare alla mia Ditta, ed impartendo inoltre a detto
mio Procuratore per l'affare suddetto ogni opportuna
facoltà promettendo per me, ed Eredi, di mantenere ed ad-
servare il suo giurato. In fede di che mi sottoscrivo
alla presenza di due Testimoni.

Luigia Guccato Cerato - Allora

Giovanni Meun Testimoni alla firma

Angelo Gio Castagna Testimoni alla firma

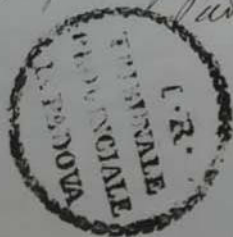
N^o 2686.

Padova 27. centifetto Giugno 1853. cinquantatré
In ordine al Protocollo addizionale pari Numero in Bollo da C. 75
Certifico che le prime sottoscrizioni sono rispettivamente di
mano della Nob. Cont. Luigia Guccato Cerato - Mora del fu
Bortolo, non che degli idonei Testimoni Sig. Gio Meun,
ed Angelo Gio Castagna, l'una e gli altri a due voti, con-
temporaneamente presenti, e me' seggiate firmate: che per
Antonio D. Baffan del fu Grelano Notaio Regid. in Padova



La Presidenza
dell' R. Tribunale Provinciale in Padova

Autografa la firma di Conte D. Baffan notaio qui residente
Padova 28. Giugno 1853



Il Presidente
Castagna

APPENDICE 2

Atto di alienazione relitti stradali (1857)

REGNO LOMBARDO-VENETO



PROVINCIA DI TREVISO 33 DISTRETTO DI MONTEBELLUNA

Nell' Ufficio della Deputazione Comunale di Montebelluna questo giorno di *lunedì* li 6. del mese di *Luglio* 1857 presenti li sottoscritti Deputati Comunali *Vigiani Giovanni Ferraro, e Domenico Nat. Lumarada*, l' acquirente Sig. *Domenico Sartor fu G. Battista*, non che li sottoscritti Testimonii.

L' I. R. Delegazione Provinciale con Ossequiato suo Decreto *2. Ottobre 1854. N. 10816* 1448. approvando le relative deliberazioni prese dal Consiglio Comunale intorno all' alienazione dei Beni-Fondi derivanti da rittagli di Strade rettifiche riconosciuti di sua proprietà, giusta rilievo e stima eseguiti dall' Ingegnere Civile Sig. Giuseppe Legranzi.

Seguite nell' Anno *1853* le consegne, e le trattative in concorso dei Deputati, Ingegnere, e della parte acquirente vennero stabilite per trattativa i relativi importi.

Devengono la Deputazione e la parte acquirente alla stipulazione del relativo Contratto.

1. I Deputati sunnominati agendo per conto ed interesse del Comune di Montebelluna da essi rappresentato vendono ed in perpetuo alienano al Sig. *Domenico Sartor fu G. Battista* che per sè ed eredi alle condizioni infrascritte acquista li pezzi di terreno descritti in calce del presente Contratto pel convenuto prezzo di Anstriache Lire *quarantasei* 50, *oltre le spese per l'atto di compra come in calce definite.*

2. L' Acquirente si obbliga per sè ed eredi di versare in Cassa Comunale il suddetto prezzo di L. *52.44* entro il mese *2. Agosto, 1857*, ritenuto che il prezzo suddetto fu liquidato con espressa e reciproca rinunzia al beneficio di stima, ed a qualunque altro titolo di reclamo anche per lesione, ed accorda al Comune che possa usare del privilegio fiscale stabilito dalla Sovrana Patente 18 Aprile 1816 per esigere alle convenute scadenze la somma stessa assumendo di pagare il Caposoldo, le spese di procedura, ed il corrispettivo che in tal caso sarebbe dovuto all' Esattore Comunale.

3. Il Comune accorda all' Acquirente la tradizione ed il pieno possesso di diritto e di fatto dei Fondi sottodescritti sotto la clausola abdicativa, e traslativa nella proprietà con patto però che i medesimi rimangano vincolati al pagamento integrale del loro importo, e pos-

sano quindi anche e preferenza dei mobili, venir colpiti colla procedura fiscale indicata al 1° Articolo precedente.

4. La Deputazione Comunale assicura che per fatto del Comune i fondi alienati non furono mai sottoposti ad alcun vincolo ipotecario, nè a qualsiasi altro peso. Si dichiara poi che il Comune non sarà tenuto all' evizione nè ad alcun'altra responsabilità per titoli di proprietà, o diritti di servitù che potessero venir accampati da terzi.

Le parti rinunziano al diritto di domandare la rescissione di questo Contratto per lesione oltre la metà del giusto prezzo.

5. L' Acquirente dovrà farsi alibrare colla scorta del Contratto presente pei Beni-Fondi acquistati, negli attuali Catasti dello stabile censimento, e pagare le imposte, e sovraimposte, e qualunque altro peso le venisse imposto da oggi in appresso sopra li stessi, qualunque ne fosse per essere la natura, sì arretrate che correnti ordinarie, e straordinarie.

6. Le spese di questo Contratto dovranno essere pagate dall' Acquirente.

Fatto, letto, confermato, sottoscritto, e chiuso questo giorno come sopra.

L' ACQUIRENTE

Domènico Pastor affermo

LI DEPUTATI

*Giò Ferraro
G. Fuciaro*

I TESTIMONI

*Bonaventura Lanzetta
Giuseppe D'Alagni*

Distinta delle spese

Bolli per Contratto in Duplo *L. 1.50*

Cassa di Commisurazione in ragione del 1.75 % *L. .87*

L. 2.37

Impetizione periti di consegna *L. 2.54*

L. 4.91

Descrizione dei Fondi.

COMUNE Censuario	UBICA- ZIONE	Numero di Stima	QUANTITÀ in metri Quadrati	QUALITÀ	Prezzo con- venuto	CONFINI				OSSERVAZIONI
						Levante	Mezzodi	Ponente	Tramon- tana	
Pieve	Banca fa- vella		M ² 330-	arat.	49.50	Piccolo	Pietto	Stada	Stada	quanto grande non è scritto
			M ² 330-		49.50					
Grovassara in Etruria										
In Comune C. Li M. Belluna al to.										
			"		1115	pascolo	0.09			4.03
			"		1158	pascolo	0.11			22.66
					P.C.		0.20			22.69

Li 10. Luglio 1854. venne fornita l'opera
Del 3^o p^o in L. 1.73.

Visto ed eseguito la volta

Mercoledì 18. Agosto 1855

G. M. Agente
Donna



APPENDICE 3

L. 21 febbraio 1892, n. 57



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892

ROMA — VENERDI 4 MARZO

NUM. 54

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno.	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti.	33	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay.	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Mancini) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, la proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1875, N. 3193, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo della linea, e degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una, L. 19, N. 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2677 (Serie Seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, come approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non sarà dato corso alla pubblicazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Legge numero 57 che dichiara alienabile il bosco demaniale di Montello (Treviso) e ne autorizza la vendita e la concessione — Legge numero 59 che concerne gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito — Relazione e Regio decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagni della Porretta (Bologna) e nomina un regio commissario — Ministero di grazia e giustizia: Nomina del Consiglio d'amministrazione del fondo di religione e di beneficenza nella città di Roma — Disposizioni fatte nel personale dipendente — Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria — Ministero poste e telegrafi: Avviso — Direzione Generale del Debito Pubblico: Rettifiche d'intestazione — Avviso per smarrimento di ricevuta — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno: Seduta del giorno 3 marzo 1892 — R. Accademia delle Scienze di Torino: Adunanza del 28 febbraio 1892 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 57 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il bosco demaniale inalienabile *Montello*, nella provincia di Treviso, con gli annessi fabbricati, è dichiarato alienabile.

Art. 2.

Il Governo del Re, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, è autorizzato a vendere in parte ed in parte concedere le terre del Montello nel modo che è detto negli articoli seguenti.

Art. 3.

I comuni di Montebelluna, Cornuda, Volpago, Arcade e

Nervesa sono, per gli effetti della presente legge, costituiti in consorzio.

La rappresentanza consorziale è composta di dieci delegati eletti due per ciascun comune a maggioranza assoluta di voti dal rispettivo Consiglio.

Le deliberazioni della rappresentanza consorziale sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le forme prescritte per le Giunte comunali.

Art. 4.

I patti e le condizioni della vendita vengono stabiliti mediante un capitolato normale compilato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

La metà del Montello meno prossima agli abitati sarà divisa in piccoli lotti e posta in vendita a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Il prezzo della vendita sarà versato in apposita Cassa, la quale verrà amministrata da un Consiglio direttivo composto di due consiglieri delegati dalla rappresentanza consorziale, di due consiglieri e di un presidente nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo, riservata la suprema vigilanza al Ministero predetto, saranno soggette all'approvazione dell'intendente di finanza di Treviso.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la rappresentanza consorziale compilerà la lista degli utenti, a cui beneficio sarà ripartita la metà del Montello non soggetta a vendita.

In questa lista saranno comprese le famiglie povere degli utenti, che siano domiciliati da dieci anni almeno nei comuni indicati nell'articolo 3 e che vi abbiano la loro dimora al tempo della compilazione della lista.

La lista sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune per lo spazio di giorni 15 e posta sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 7.

Approvata definitivamente la lista degli utenti, la metà

del Montello più vicina agli abitati sarà ripartita in tante quote di ugual valore quante sono le famiglie iscritte nella lista suddetta.

Mediante codesto riparto l'altra metà del Montello, che verrà poscia messa in vendita, rimane libera e franca da qualsivoglia vincolo d'uso civico e rimangono abrogate pel Montello le disposizioni portate dalla legge 1° novembre 1875 n. 2794.

Art. 8.

Le quote saranno distribuite per sorteggio e concesse per i primi sei anni a titolo di affitto gratuito con l'obbligo ai concessionari di pagare il tributo fondiario e di mettere a coltura entro due anni il fondo concesso.

Per eseguire la detta distribuzione si faranno cinque distinti sorteggi quanti sono i comuni consorziati.

Per questo effetto a ciascun comune saranno assegnate tante quote quante sono le famiglie dei comunisti iscritte nella lista approvata.

Le quote saranno, per quanto è possibile, assegnate in quella parte del tenimento, che è più vicina all'abitato di ciascun comune.

Art. 9.

La concessione è fatta dalla Commissione consorziale, in base al verbale di sorteggio, con semplice atto di sottomissione, soggetto a tassa fissa di L. 1.

L'inadempimento delle condizioni imposte all'art. 8 trae seco la decadenza della concessione, senza diritto a compenso per qualsiasi miglioria fatta nel fondo stesso.

La decadenza è pronunziata dal prefetto con decreto motivato, contro il quale è ammesso il ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, da prodursi fra un mese dalla notificazione.

Art. 10.

I concessionari, durante il sessennio, non possono subaffittare la quota concessa.

Art. 11.

Le quote devolute o abbandonate durante il periodo dell'affitto saranno vendute a cura del consorzio, ed il prezzo sarà versato nella Cassa, di che all'art. 5.

S'intendono abbandonate le quote:

- 1° se si subaffittano con atti veri o simulati;
- 2° se anche dopo averle messe a coltura, si lasciano incolte per due anni consecutivi.

Art. 12.

È nullo in modo assoluto qualunque contratto stipulato durante il periodo dell'affittanza dai concessionari per alienare a qualsiasi titolo il lotto aggiudicato.

Art. 13.

Le spese per l'esecuzione della presente legge sono prelevate dal fondo di Cassa, ond'è parola nell'art. 5, con mandati che rilascerà di volta in volta il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

Alla spesa occorrente per l'adattamento e la costruzione

delle strade vicinali di accesso alle quote contribuiranno per tre quarti la Cassa e per un quarto i concessionari mediante prestazione di opera in base a ruolo compilato dalla rappresentanza consorziale, con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868 n. 4613 e dal regolamento per la esecuzione di essa, approvato con decreto reale 11 settembre 1870 n. 6021.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà facoltà di prelevare dalla Cassa una congrua somma a titolo di concorso di spesa per le opere occorrenti alla sistemazione del corso delle acque piovane e delle sorgenti.

Art. 15.

Prelevate le spese indicate negli articoli precedenti, il capitale disponibile si formerà un fondo speciale di prestanze agrarie a favore esclusivo dei concessionari del Montello.

Art. 16.

La Cassa, il cui servizio sarà preferibilmente delegato ad un Istituto di credito, farà, nei limiti del fondo disponibile a favore dei concessionari del Montello, le seguenti operazioni:

I. Anticipazioni sopra effetti cambiari a scadenza di nove mesi per provvedere alla coltura delle terre;

II. Anticipazioni per acquisto di scorte vive e morte; le quali anticipazioni possono ammortizzarsi a rate durante il periodo sessennale dell'affitto.

Le anticipazioni a ciascuna famiglia di utenti non potranno superare le lire 600. L'interesse sarà del 3 per cento. Fino a lire 100 basta l'obbligo personale della parte prendente; per somma maggiore si richiede la garanzia solidale di un altro almeno fra gli utenti.

Le anticipazioni si faranno al tempo della semina ed a misura del bisogno, e l'impiego sarà vigilato dalla Commissione di sconto.

La Cassa godrà, per l'esazione delle anticipazioni fatte, tutti i diritti e privilegi consentiti dal titolo I della legge sul credito agrario.

Mancando l'assegnatario al pagamento del prestito contratto o dell'e rate di prestito, potrà pronunziarsi a suo danno la decadenza con decreto prefettizio, a norma dello art. 9.

La quota sarà venduta a cura della rappresentanza consorziale, ed il prezzo versato nella Cassa creditrice.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblicherà ogni anno la situazione finanziaria della Cassa, che verrà compresa nei conti speciali allegati al consuntivo.

Art. 17.

Durante il sessennio dalla data dell'immissione in possesso, gli utenti, che avranno adempito le obbligazioni imposte, diventeranno liberi proprietari della quota ad essi assegnata.

L'atto di definitiva concessione sarà fatto con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e verrà

registrato col pagamento della tassa fissa di una lira e trascritto nella conservazione delle ipoteche.

Art. 18.

Alla fine del sessennio la Cassa sarà messa in liquidazione. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà però facoltà di prelevare, al momento della liquidazione, alcuni premi da assegnarsi ad acquirenti e concessionari che abbiano costruito case coloniche. I residui capitali esistenti saranno versati nella Cassa dei depositi e prestiti a disposizione del Governo, per accrescere il fondo destinato alla colonizzazione interna, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINI.
G. COLOMBO.

Visto, Il Guardasigilli: B. CHIMIRRI.

Il Numero 39 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito in data 27 agosto 1887 n. 4919 (serie 3^a), testo unico, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

All'articolo 7 sostituire il seguente:

« Hanno diritto all'indennità cavalli gli ufficiali a cui sono assegnate razioni di foraggio secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che possiedono cavallo di servizio (da sella). »

Abrogare l'art. 17.

Tabella I.

All'annotazione n. 2 togliere: i colonnelli brigadieri.

Tabella II.

All'annotazione n. 4 togliere il primo periodo.

All'ultimo capoverso dell'annotazione n. 7 sostituire il seguente:

« Agli aiutanti maggiori in 1^a presso la scuola militare e presso la scuola dei sottufficiali ed agli aiutanti maggiori in 1^a ed in 2^a dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini spetta una razione di foraggio.

« I capitani dei reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini, non contemplati negli alinea prece-

denti, avranno diritto ad una razione di foraggio pel loro cavallo, quando vengano iscritti sul quadro di avanzamento per turno di anzianità. »

Modificare il 2^o e 3^o capoverso dell'annotazione n. 8 così:

« Ai capitani addetti ag'li uffici degli ispettori d'artiglieria ed ai comandi d'artiglieria da campagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna; agli ufficiali inferiori d'artiglieria e genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio, spettano due razioni di foraggio.

« Agli ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza ed a quelli del genio addetti alle compagnie telegrafisti e specialisti, spetta una razione di foraggio ».

All'annotazione n. 9 sostituire la seguente:

« Agli ufficiali superiori medici ed ai capitani medici spettano le razioni di foraggio delle armi di artiglieria e del genio ».

Sostituire la tabella III colla seguente:

« Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente ».

« Ufficiali generali, colonnelli medici ispettori ed ufficiali dell'arma di cavalleria, indennità annua lire 400.

« Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi di artiglieria e genio; ufficiali subalterni di artiglieria dei reggimenti da campagna e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno, indennità annua lire 340.

« Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni d'artiglieria da fortezza, ufficiali di altri corpi, indennità annua lire 280 ».

Modificare l'annotazione n. 2 così:

« Gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600 ».

Togliere l'annotazione n. 4.

Modificare nel modo che segue l'annotazione n. 5, che diventa n. 4.

« 4. L'ufficiale che rimanendo in effettività di servizio passa da una posizione nella quale ha diritto all'indennità cavalli ad altra in cui tale diritto gli cessa, conserva l'indennità cavalli per quel numero di giorni, non superiore a 30, nei quali tenne effettivamente cavallo ».

« L'ufficiale perde il diritto all'indennità cavalli, se non tiene cavallo di servizio da sella ».

Tabella IV.

Ridurre da lire 7200 a 4800 la indennità di carica stabilita all'alinea a); ridurre da lire 3600 a 2400 la indennità di carica stabilita agli alinea b), c) e d).

Ridurre a lire 500 l'indennità annua assegnata all'alinea n) per i professori titolari militari.

APPENDICE 4

L. 25 febbraio 1900 n. 51



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900

Roma — Lunedì 26 Febbraio

Numero 47

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Reale

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Reale

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
a domicilio e nel Regno: » » 34; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli
Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25 { per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunci 0.30

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
Amministrazione della Gazzetta.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge n. 50 sulla concessione, ai Comuni, di prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili — Legge n. 51 circa disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso — Legge n. 54 concernente maggiori assegni al personale delle Legazioni e dei Consolati — Legge n. 55 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1899-1900 — Regio decreto n. 49 determinante lo stipendio da assegnarsi all'ufficiale d'ordine calligrafo presso la Consulta Araldica — Regolamento e Regio decreto col quale si provvede alla proroga dei poteri del R. Commissario straordinario di Cortona (Arezzo) — Ministero del Tesoro - Direzione Generale del Debito Pubblico: Estrazione dei Titoli della già Società delle Ferrovie del Monferato — Rettifiche d'intestazione — Direzione Generale del Tesoro: Prezzo del cambio per i certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio - Divisione Industria e Commercio: Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.

PARTE NON UFFICIALE

Senato del Regno e Camera dei Deputati: Sedute del 24 febbraio — Diario Estero — Notizie varie — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 50 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1905, ai Comuni del Regno al disotto di 10 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e all'interesse del 3 per cento.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 20 mila, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del Ministero dell'Interno.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i 3 milioni.

Art. 2.

I Comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa dei depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a' termini dell'articolo 1, non potrà eccedere lire 50 mila.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 3.

I Comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 20 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, od i loro Consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale

La concessione sarà fatta, ancorchè i Comuni od i loro Consorzi siensi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti così contratti e di pagarne gl'interessi in rate eguali, calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto Reale, promosso dai Ministri dell'Interno e del Tesoro, verrà stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 25 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

Art. 4.

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a' termini dell'articolo 3 della presente legge, non potrà eccedere la somma di L. 50 mila.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'Interno.

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati nella presente legge, sarà data la preferenza a quei Comuni, nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

Art. 6.

Nei casi della presente legge, il limite di cui al primo comma dell'articolo 163 della legge Comunale e Provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

Art. 7.

Gli effetti della presente legge, al momento della sua attuazione, si intenderanno estesi anche a quei Comuni che avessero presso la Cassa depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 8.

Le norme per la esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sopra proposta dei Ministri dell'Interno e del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun-

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1900.

UMBERTO.

PELLOUX.

BOSELLI.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

Il Numero 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La definitiva concessione, in libera proprietà, della quota di cui all'articolo 17 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, sulla alienazione e ripartizione del bosco Montello, sarà fatta a favore del capo-stipite maschio della famiglia concessionaria a titolo di affitto gratuito (giusta gli articoli 8 e 9 della legge suindicata) vivente all'epoca dell'approvazione della lista degli utenti e, se premorto, a coloro che rappresentano il capo-stipite secondo l'ordine o le norme della successione legittima, purchè compresi nella famiglia concessionaria al momento dell'approvazione della lista ed aventi, salvo che per i minorenni, i requisiti di cui all'articolo 6 della legge succitata.

Art. 2.

Se la quota a titolo di affitto gratuito sia stata concessa a due o più capo-stipiti o persone discendenti dai medesimi, la definitiva concessione in proprietà sarà fatta a favore dei capo-stipiti o loro rappresentanti, così come è determinato dall'articolo 1.

Qualora però non fosse seguito un amichevole accordo per la divisione della quota a' termini dell'articolo 4 della presente legge, la quota sarà ripartita fra i vari capo-stipiti in proporzione dei membri delle rispettive famiglie esistenti al tempo dell'approvazione della lista degli utenti ed aventi, salvo per i minorenni, i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 21 febbraio 1892, n. 57.

La parte assegnata a ciascun capo-stipite non potrà però, in nessun caso, essere inferiore al quinto della superficie della quota stessa.

Art. 3.

Nel caso contemplato dall'articolo 2, un Commissario, nominato dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, procederà alla materiale divisione della quota fra i capo-stipiti o loro rappresentanti.

Lo stesso Commissario procederà inoltre, secondo l'ammontare delle anticipazioni da ciascuno avute dalla Cassa di prestanze agrarie, in conformità al disposto dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 1892, n. 57,

alla divisione fra i vari capo-stipiti, o loro rappresentanti, della somma di cui fosse, verso ciascuno di essi, creditrice la Cassa montelliana.

Art. 4.

Avranno efficacia legale gli atti di amichevole divisione formati secondo il modulo contenuto negli allegati A e B; questi atti, stesi in carta libera, saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira.

Art. 5.

Contro i decreti di definitiva concessione e contro gli atti di divisione delle quote e dei crediti della Cassa, di cui all'articolo 3, non è ammessa azione in via giudiziaria, nè ricorso alle giurisdizioni amministrative. È ammesso soltanto il ricorso al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvederà definitivamente, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

Le definitive concessioni non saranno fatte se non dopo che i singoli concessionari abbiano versato il montare del tributo fondiario fino al giorno in cui diventeranno direttamente debitori.

È data facoltà ai concessionari delle quote di estinguere la somma ricevuta a prestito, a norma dell'articolo 16 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, e di cui alla fine del sessennio risultassero debitori verso la Cassa di prestanze agrarie, mediante non più che sei uguali rate, scadenti in ciascuno degli anni successivi, con l'interesse a scalare del 3 per cento.

In tal caso, la definitiva concessione della quota sarà fatta soltanto dopo avvenuta l'estinzione del debito.

Mancando i concessionari al pagamento delle anzidette rate o del tributo fondiario, sarà pronunciata, a loro danno, la decadenza a norma dell'articolo 9 della succitata legge, e le quote devolute saranno vendute a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 7.

Alla spesa occorrente per la manutenzione ordinaria delle strade montelliane contribuiranno, per un quarto, gli utenti mediante prestazione di opera a base di ruolo compilato con le norme prescritte dalla legge 30 agosto 1868, n. 4623, e, per tre quarti, la Cassa di prestanze agrarie, dalla quale sarà prelevata una somma corrispondente al cento per quattro.

Codesto prelevamento sarà fatto con decreto del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, non soggetto a qualsiasi azione o ricorso, e determinato in base alla spesa media sostenuta per l'ordinaria manutenzione nel triennio 1896-98.

La somma prelevata sarà investita a favore dei Comuni di Nervesa, Arcade, Volpago, Montebelluna e Cornuda ed in proporzione della rispettiva percorrenza delle suindicate strade, in altrettanti titoli del Debito pubblico vincolati.

Ciascun Comune dovrà provvedere con gli interessi annuali e con le contribuzioni degli utenti alla manutenzione delle strade montelliane comprese nel suo territorio, e non potrà impiegare gli eventuali residui se non nel miglioramento dei servizi comunali obbligatori del Montello.

Non adempiendo i Comuni agli obblighi della manutenzione delle strade montelliane, vi provvederà, d'ufficio, il Prefetto a tutte spese dei Comuni interessati ed a norma delle leggi in vigore.

Art. 8.

La Cassa montelliana è messa in liquidazione e i residui capitali esistenti o accreditati saranno investiti in titoli del debito dello Stato, e, insieme agli interessi, vincolati e destinati a sovvenire con anticipazioni al saggio del 3 per cento le nuove colonizzazioni che saranno intraprese ed eseguite coi criteri e coi metodi adottati nella colonizzazione del Montello.

Art. 9.

Con decreto Reale, a proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed udito il Consiglio di Stato, saranno determinate tutte le norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1900.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

CARMINE.

Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

Allogato A.

Rappresentanza consorziale montelliana

In Giavera (Comune di Arcade, Provincia di Treviso) nell'Ufficio della Rappresentanza consorziale montelliana, questo giorno milleottocentonovantanove (1899);

Alla presenza della infrascritta Commissione, composta dei signori

In seguito ad invito è comparso I . . . quale, rappresentando come capo-stipite la famiglia a cui, in via provvisoria, venne concessa la quota n. . . . presa n. . . . del l'ex bosco Montello, in Comune amministrativo di e censuario di fa espressa dichiarazione di voler assegnare ai propri discendenti la quota melesima nelle proporzioni che seguono:

A . . . figl
A . . . figl
A . . . figl
A . . . figl

Dichiara inoltre . . . sunnominat . . . di riconoscere e di ritenere la divisione conseguente dalle fatte assegnazioni come definitiva ed irrevocabile e quindi domanda che la concessione della proprietà da parte del Ministero, a' termini dell'articolo 17 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, debba avvenire in conformità delle assegnazioni stesse. . . dichiarant. . . consent. . . pieno

potere al commissario governativo di procedere al rilievo ed alla identificazione sul posto della divisione nel presente atto stabilita e dichiar. . . di accettare ad ogni effetto, in via definitiva e senza riserva di alcun ricorso, le risultanze del rilievo e della identificazione concretate dal Commissario governativo e consegnate in apposito tipo geometrico, il quale sarà allegato come parte integrante a questo verbale.

Del presente vien data lettura a . . . comparz . . . che interpellat . . . dichiar . . . essere questo atto in tutto conforme alla sua volontà.

In prova di che tutti gl'intervenuti si firmano.

. . . dichiarant . . .

I testimoni.

La Commissione.

Visto:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. SALANDRA.

Il Ministro delle Finanze
CARMINE.

Allegato B.

Rappresentanza consorziale montelliana

In Giavera (Comune di Arcale, Provincia di Treviso) nell'Ufficio della Rappresentanza consorziale montelliana, questo giorno . . . milleottocentonovantanove (1899);

Alla presenza della infrascritta Commissione, composta dei signori . . .

In seguito al invito sono comparsi . . . i quali rappresentando le famiglie già abbinate agli effetti della provvisoria concessione della quota n. . . presa n. . . dell'ex bosco Montello, in Comune amministrativo di . . . censuario di . . . fanno espressa dichiarazione di essersi tra loro pacificamente divisa la quota medesima nelle seguenti proporzioni:

Alla famiglia rappresentata da...

Id. id.
Id. id.

Dichiarano inoltre i sunnominati di riconoscere e di ritenere tale divisione, tra loro convenuta, come definitiva ed irrevocabile e quindi domandano che la concessione della proprietà da parte del Ministero, a termini dell'articolo 17 della legge 21 febbraio 1892, n. 57, debba avvenire in conformità di tale pacifica divisione.

Le parti consentono pieno potere al Commissario governativo di procedere al rilievo e alla identificazione sul posto della divisione nel presente atto da esse convenuta e dichiarano di accettare, ad ogni effetto, in via definitiva e senza riserva di alcun ricorso, le risultanze del rilievo e della identificazione fatta dal Commissario governativo e consegnata in apposito tipo geometrico, il quale sarà allegato come parte integrante del presente verbale.

Di questo verbale vien data lettura ai comparsi che, interpellati separatamente, dichiarano essere questo atto in tutto conforme alla loro volontà.

In prova di che tutti gli interessati si firmano.

. . . dichiarant . . .

I testimoni.

La Commissione.

Visto:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. SALANDRA.

Il Ministro delle Finanze
CARMINE.

Il Numero 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'aumento di lire quindicimila al capitolo 17: « Assegni al personale delle Legazioni » e di lire trentasettemila al capitolo « Assegni al personale dei Consolati », dello stato di previsione della spesa pel Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1900.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: A. BONASI.

Il Numero 55 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Istruzione Pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per quanto concerne il capitolo n. 51: « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2354) », potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1899 o dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1899-900, tanto le spese proprie di competenza di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

Art. 3.

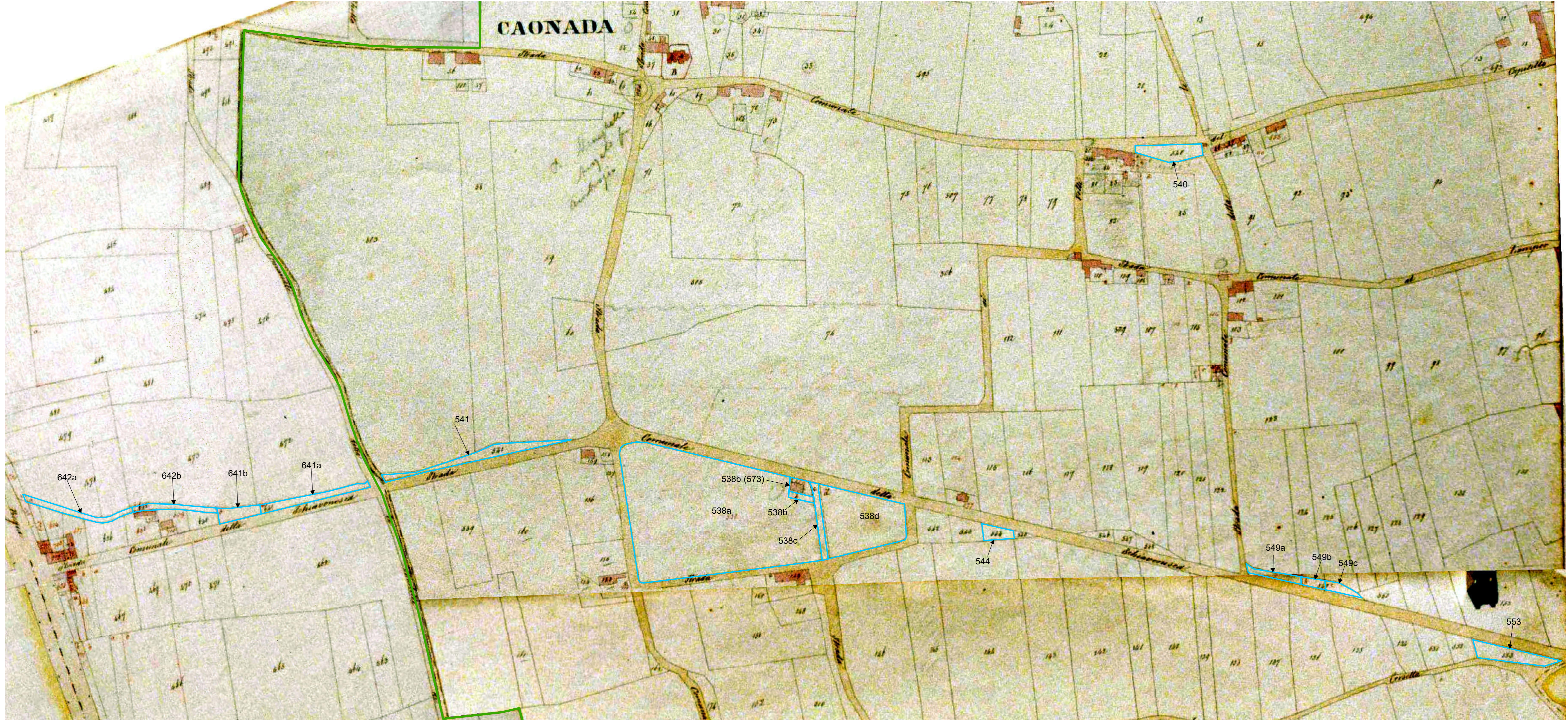
Il Governo del Re è autorizzato ad istituire in Albano un ginnasio, in Ruvo di Puglia una scuola tecnica, ed in Torino una scuola tecnica femminile, giusta la iscrizione praticatasi ai capitoli nn. 57 e 72 dello stato



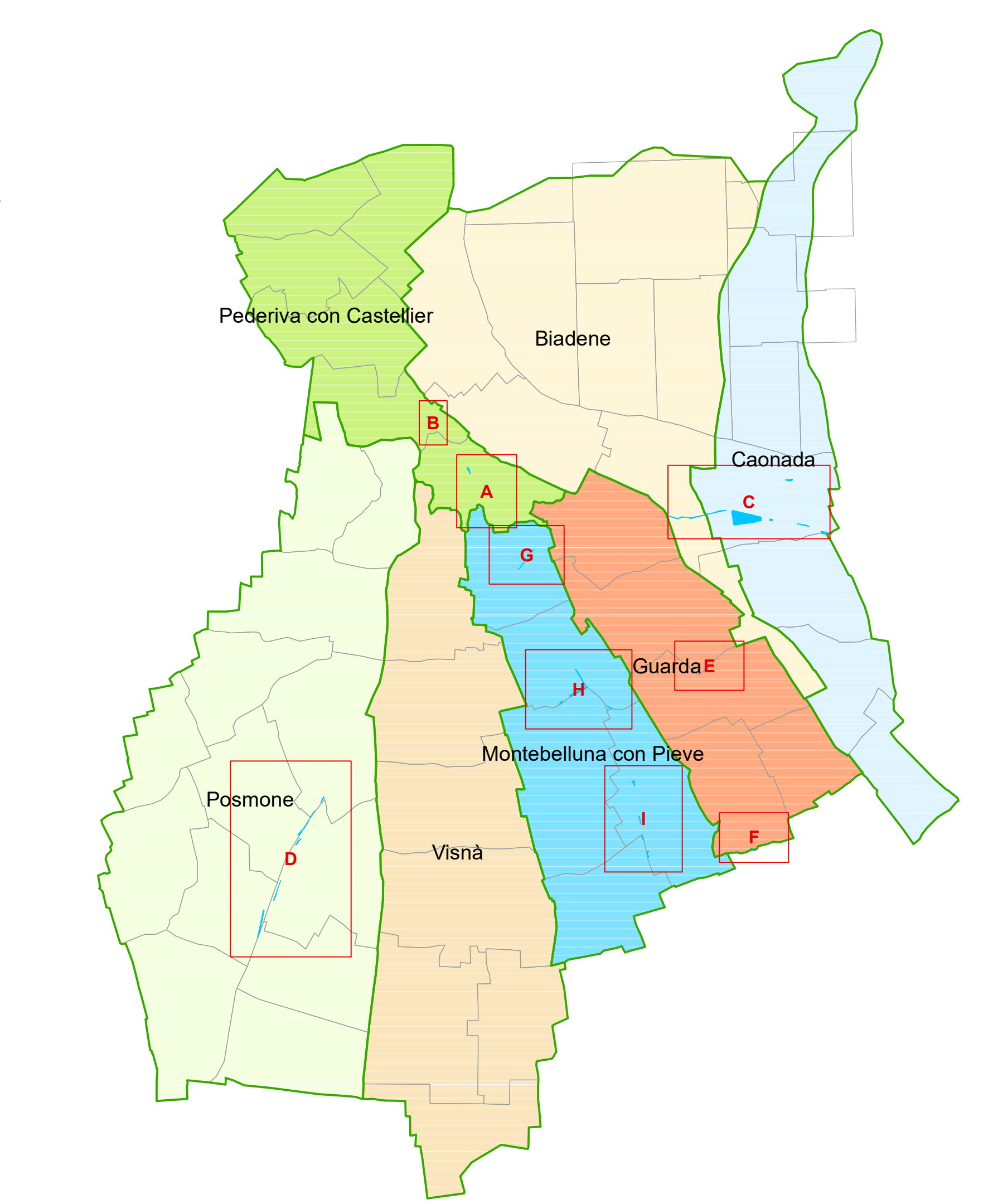
A - scala 1:2.500
Censuario di Pederiva con Castellier
Proprietà del Comune di Montebelluna per la Frazione di Pederiva



B - scala 1:1.500
Censuario di Pederiva con Castellier
Proprietà del Comune di Montebelluna per i beni retrodati



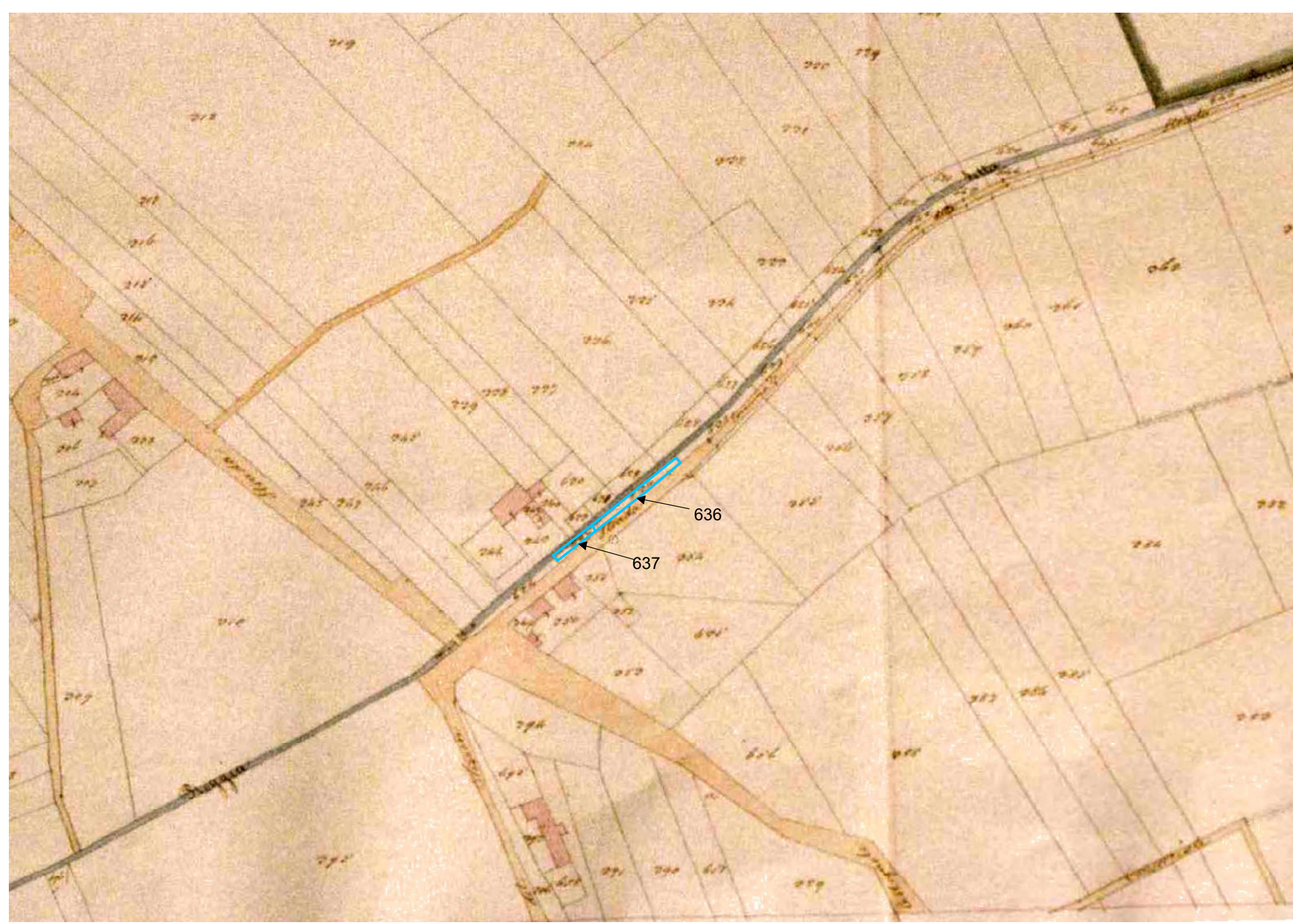
C - scala 1:2.500
Censuario di Biadene (ad ovest del limite censuario)
Proprietà del Comune di Montebelluna per la Frazione di Biadene



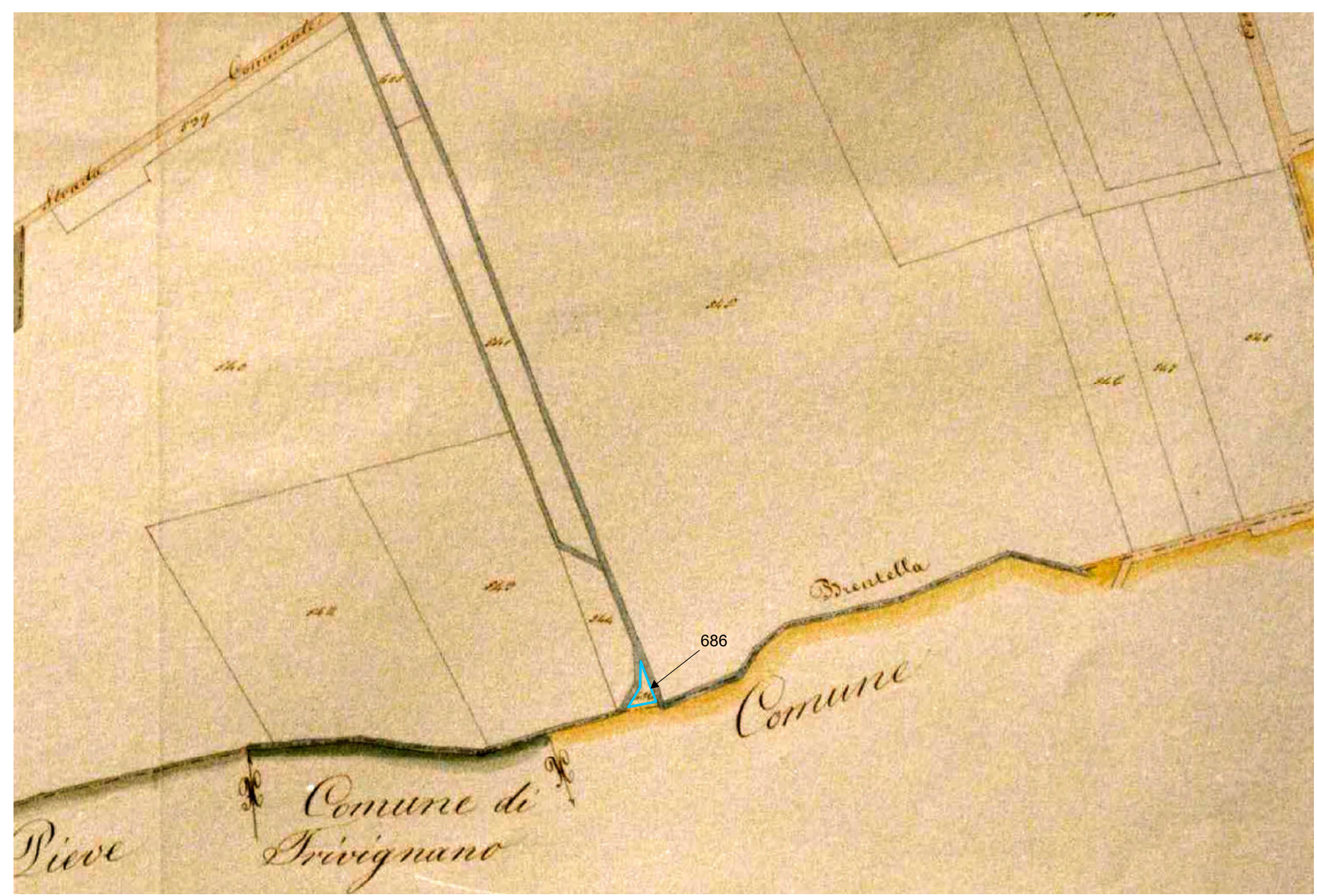
scala 1:40.000
Mappa del Comune amministrativo di Montebelluna
Quadro di Unione dei Censuari



D - scala 1:5.000
Censuario di Posmone
Proprietà del Comune di Montebelluna per la Frazione di Posmone



E - scala 1:2.500
Censuario di Guardia
Proprietà del Comune di Montebelluna



F - scala 1:2.500
Censuario di Guardia
Proprietà del Comune di Montebelluna



COMUNE DI
MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO



REGIONE DEL VENETO

ACCERTAMENTO DELLE
TERRE DI USO CIVICO

L. 16.06.1927 n. 1766, art. 11
Regione del Veneto - L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4

TAV. 1

PLANIMETRIA CATASTALE A META' '800
DELLE PROPRIETA' COMUNALI

LEGENDA:

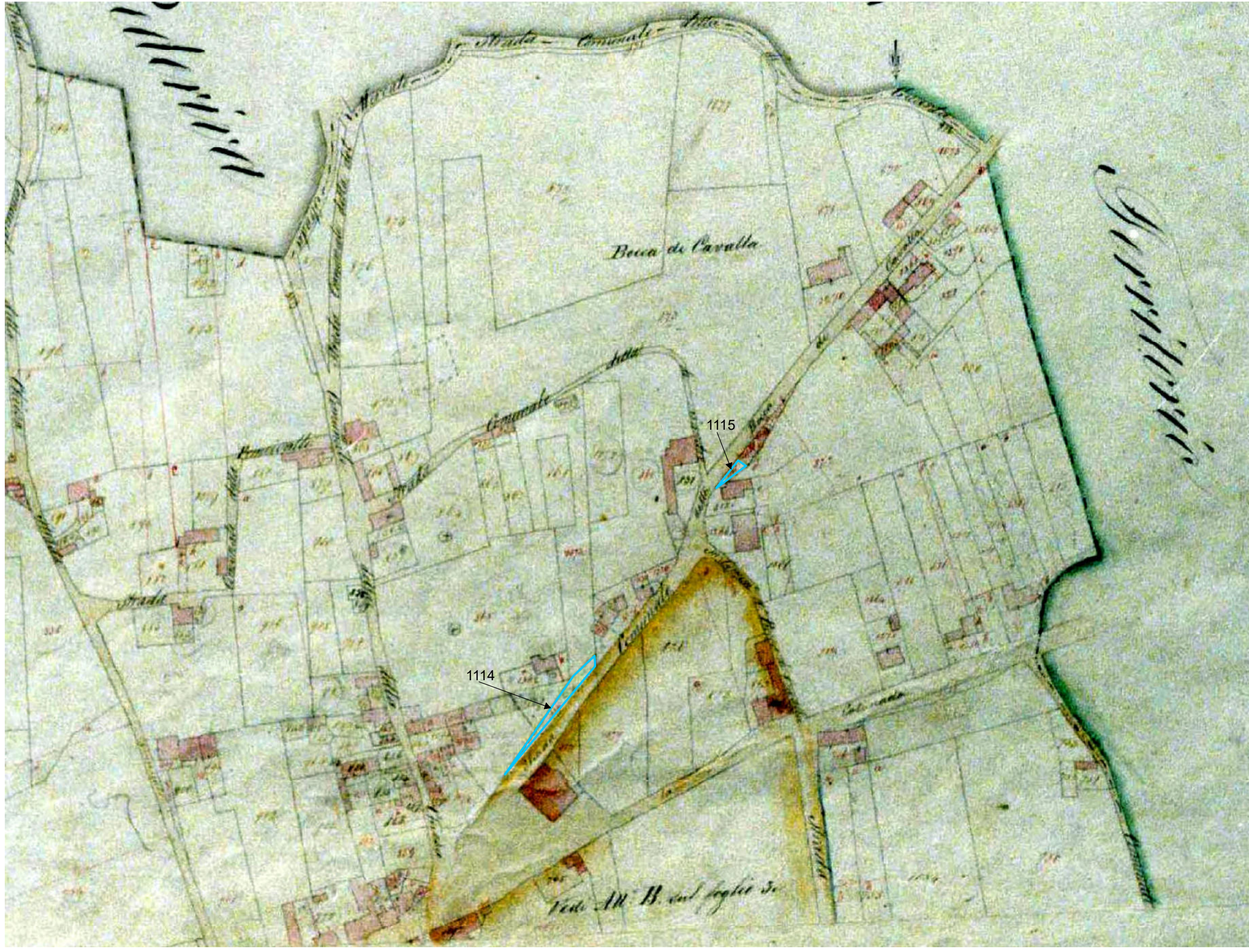
 Proprietà comunali a metà '800

 Confine del Censuario

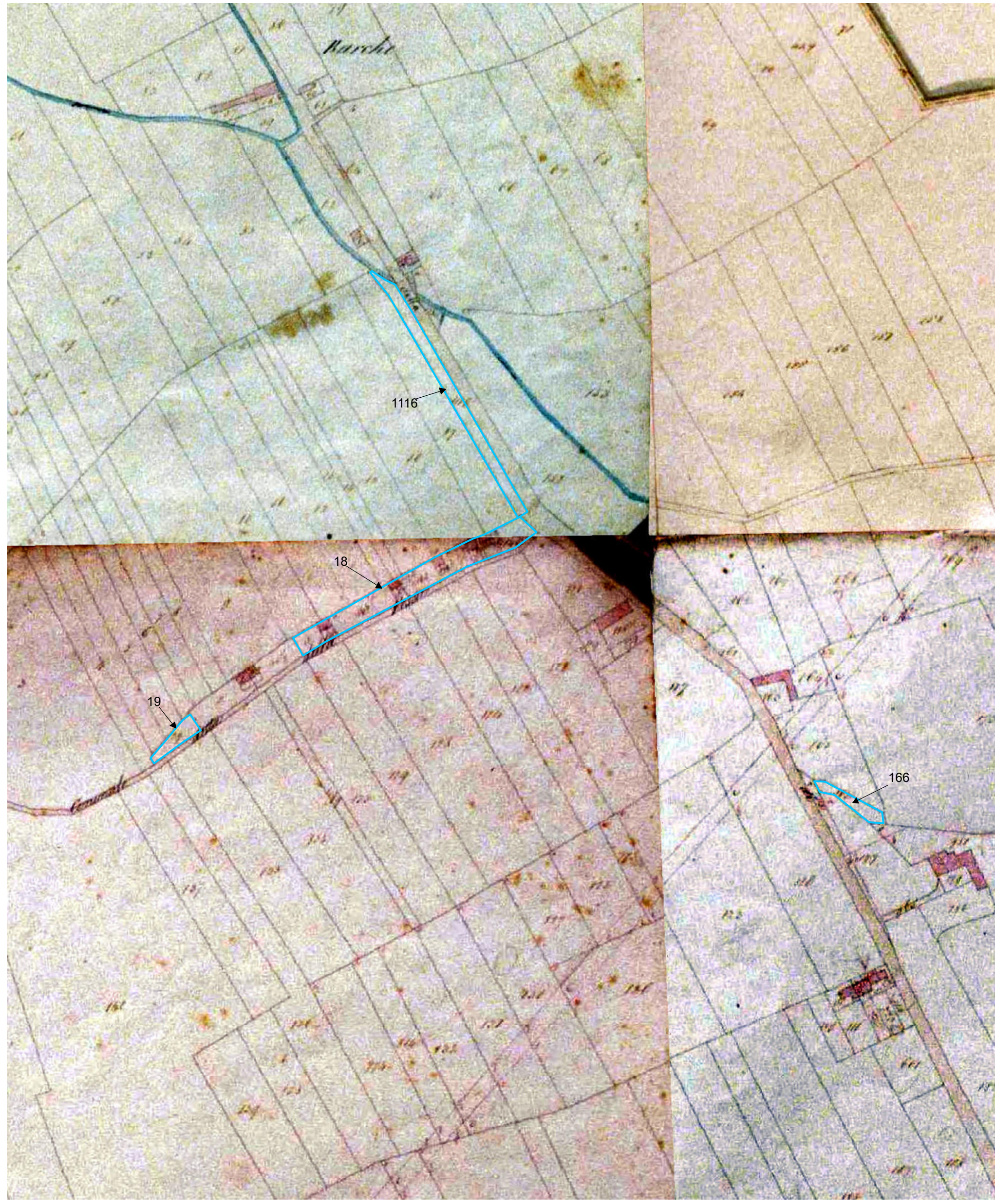
Data: Luglio 2022

PERITO ISTRUTTORE:
Dottore Forestale MAURIZIO NOVELLO
VIA BRENTA, 4 - 36015 SCHIO
TEL/FAX 044526514 - e-mail mnovello@libero.it

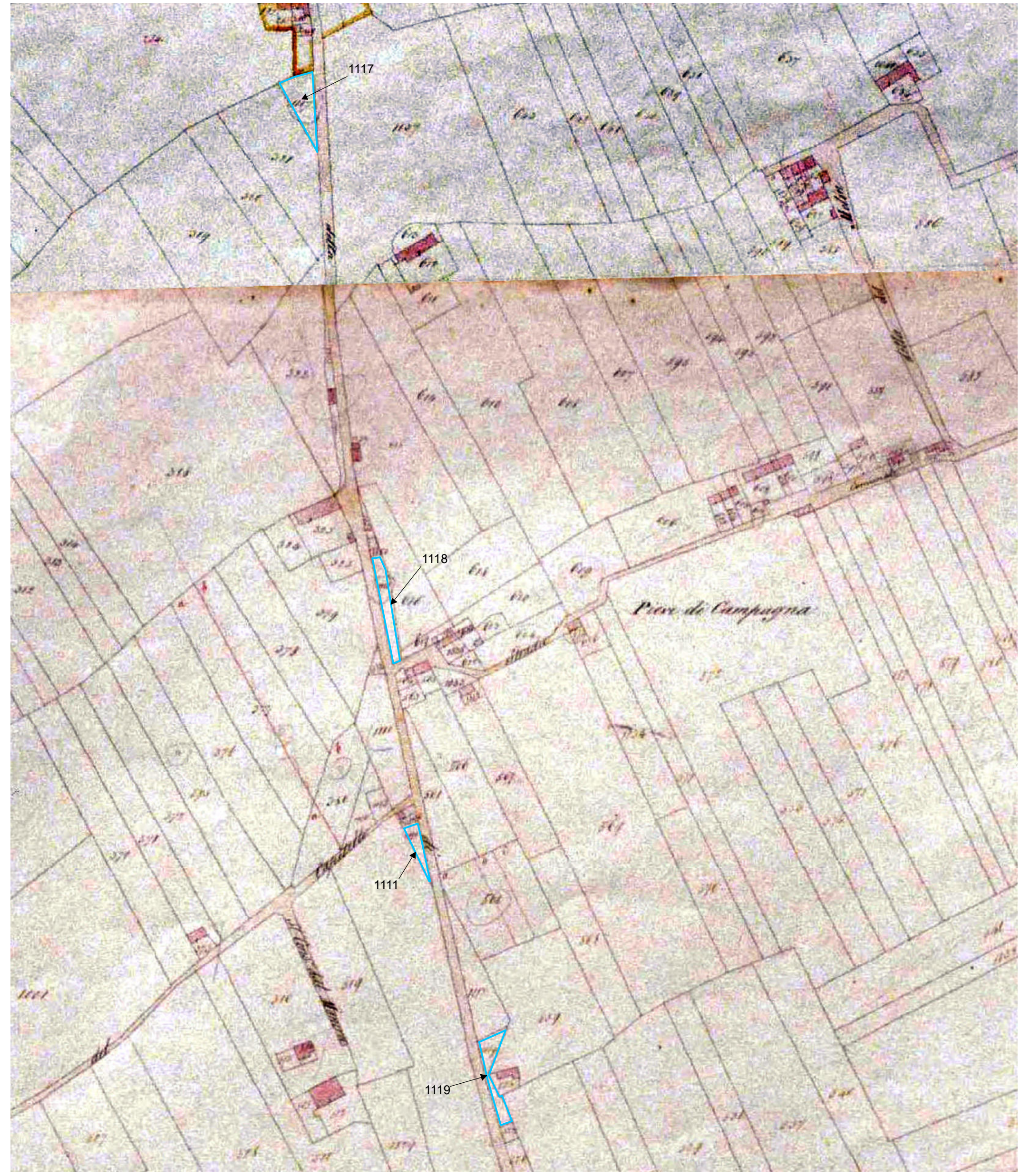
COLLABORATORE:
Dottore Forestale ANDREA FALCO



G - scala 1:2.500
Censuario di Montebelluna con Pieve
Proprietà del Comune di Montebelluna



H - scala 1:2.500
Censuario di Montebelluna con Pieve
Proprietà del Comune di Montebelluna



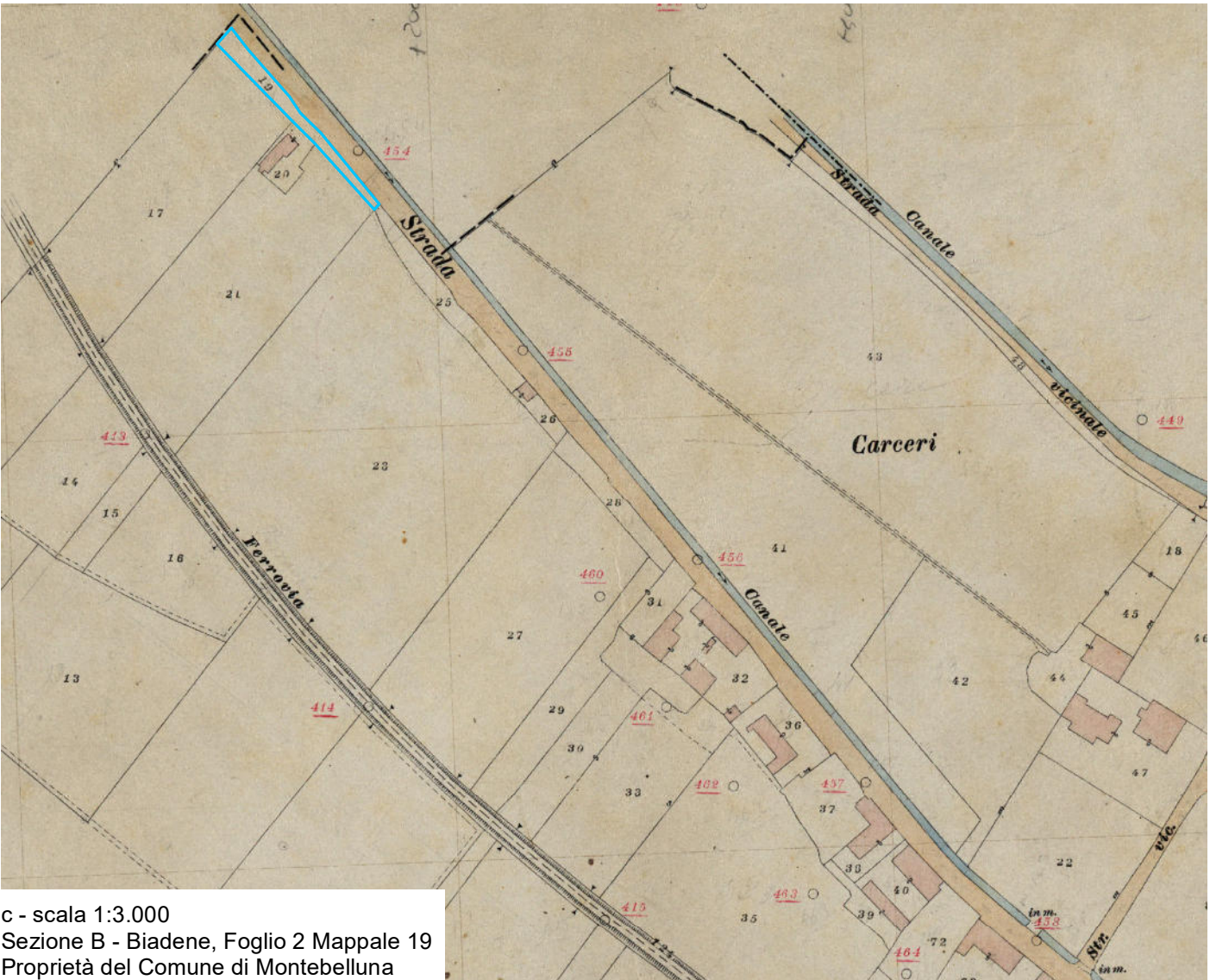
I - scala 1:2.500
Censuario di Montebelluna con Pieve
Proprietà del Comune di Montebelluna



a - scala 1:1.000
Sezione A - Pederiva, Foglio 5
Proprietà del Comune di Montebelluna, Mappali 27-28-55-56-181; Proprietà del Comune di Montebelluna
livellario alla Fabbriceria della Prepositura di Santa Maria, Mappali 16-17-18-19-30-39-40-50-53



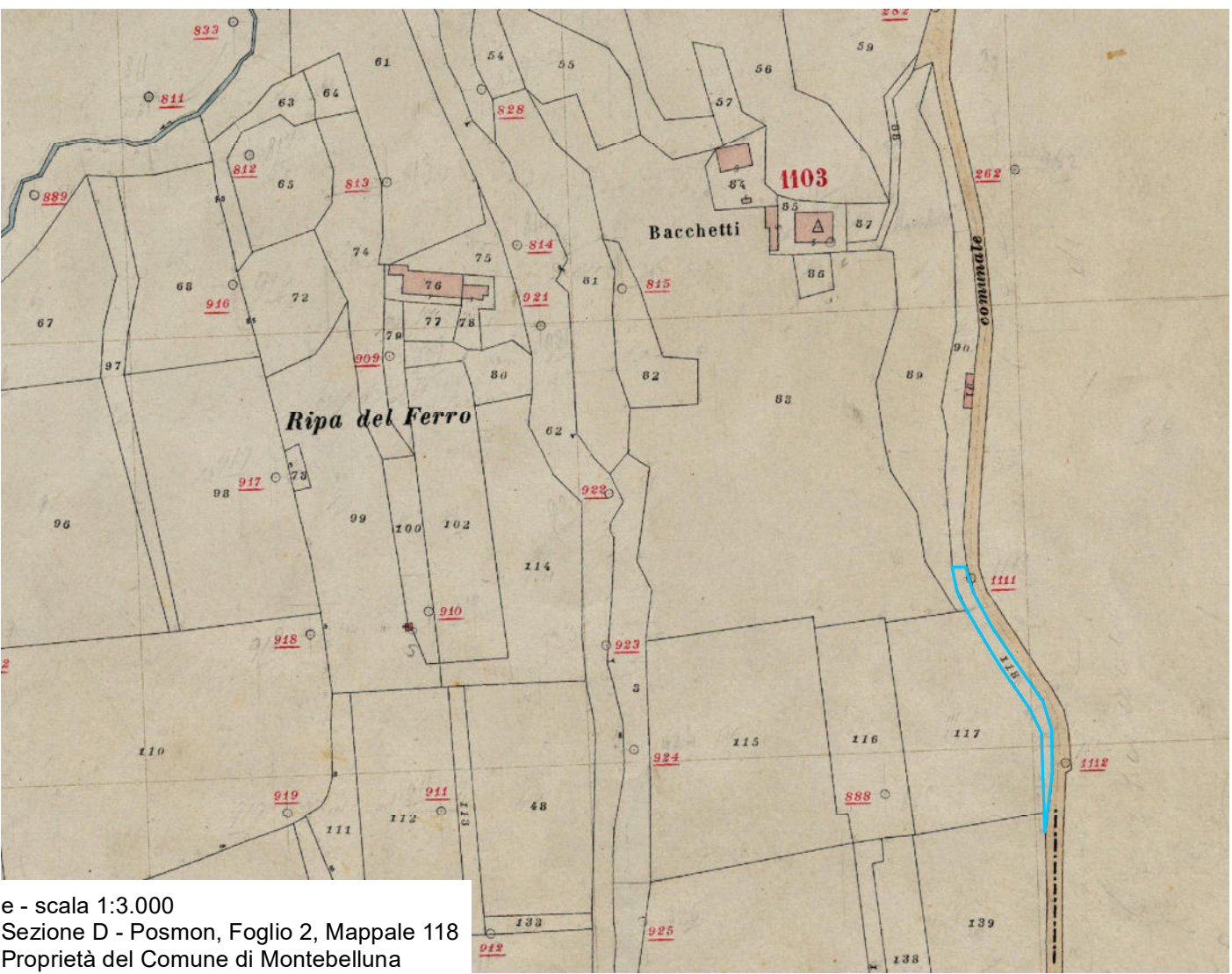
b - scala 1:3.000
Sezione A - Pederiva, Foglio 6
Proprietà del Comune di Montebelluna, Mappali 64-117-172-175-176
Proprietà del Comune possesso contestato da privati, Mappale 138



c - scala 1:3.000
Sezione B - Biadene, Foglio 2 Mappale 19
Proprietà del Comune di Montebelluna



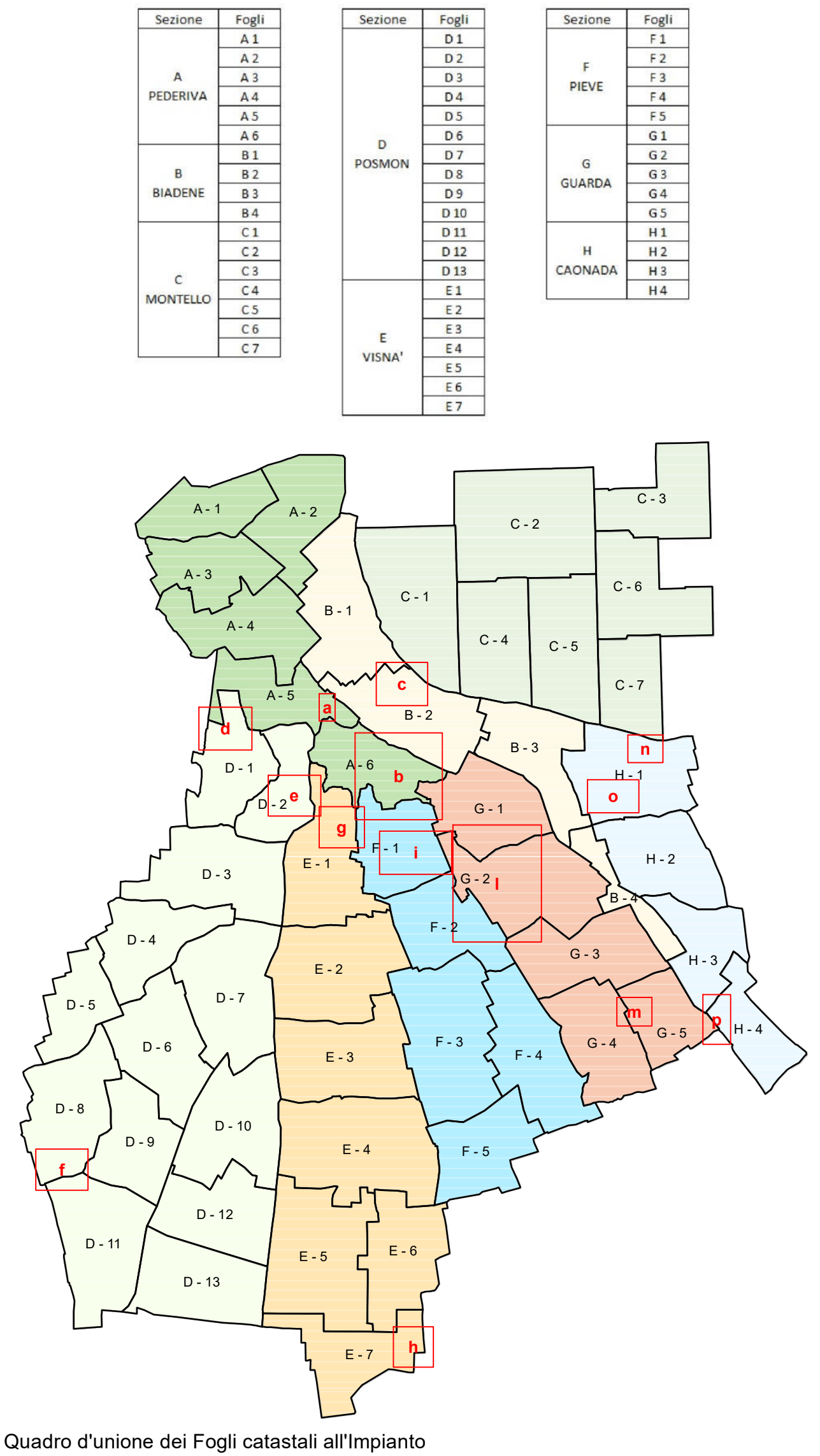
d - scala 1:3.000
Sezione D - Posmon, Foglio 1 Mappale 31
Proprietà del Comune di Montebelluna



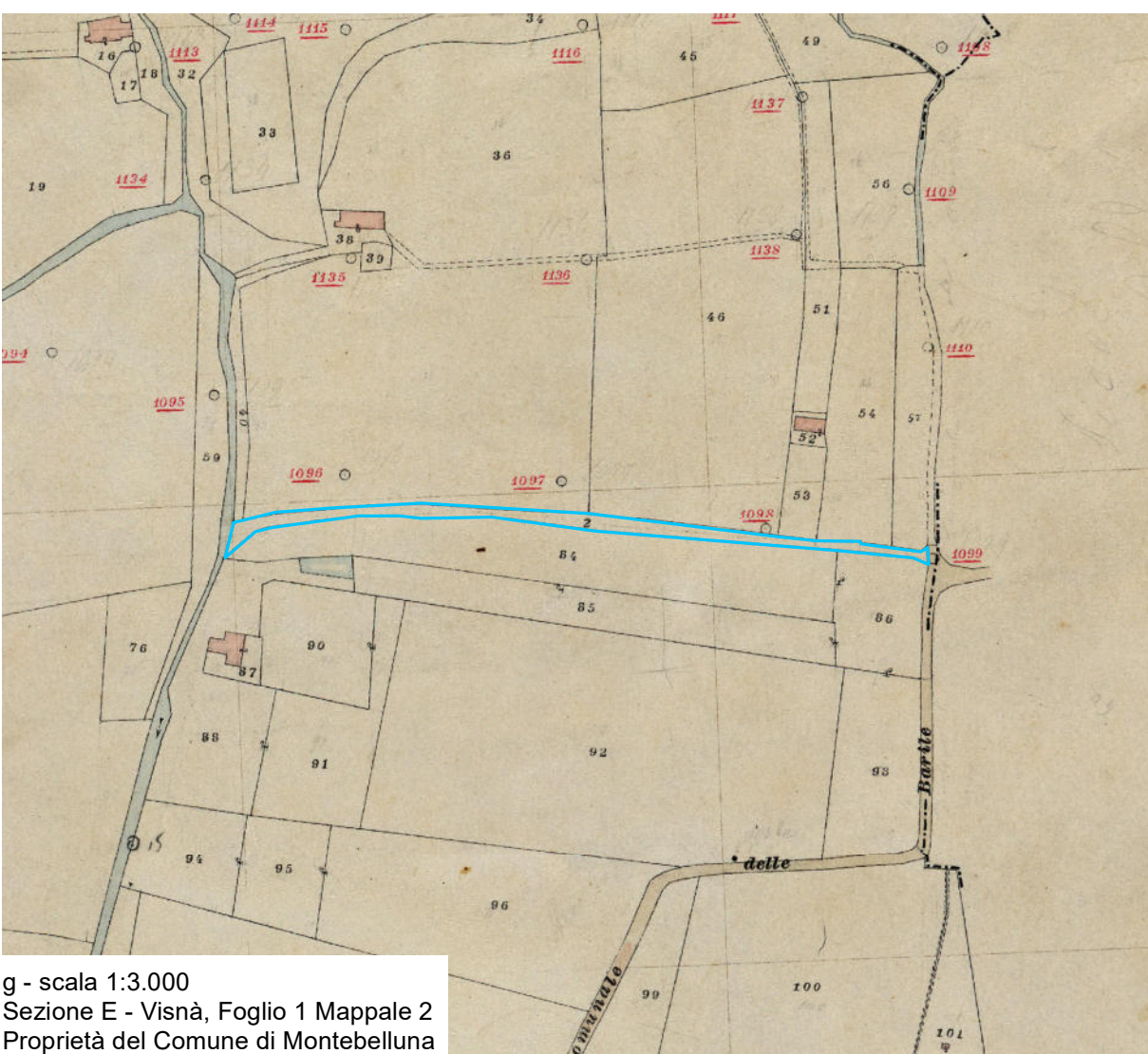
e - scala 1:3.000
Sezione D - Posmon, Foglio 2, Mappale 118
Proprietà del Comune di Montebelluna



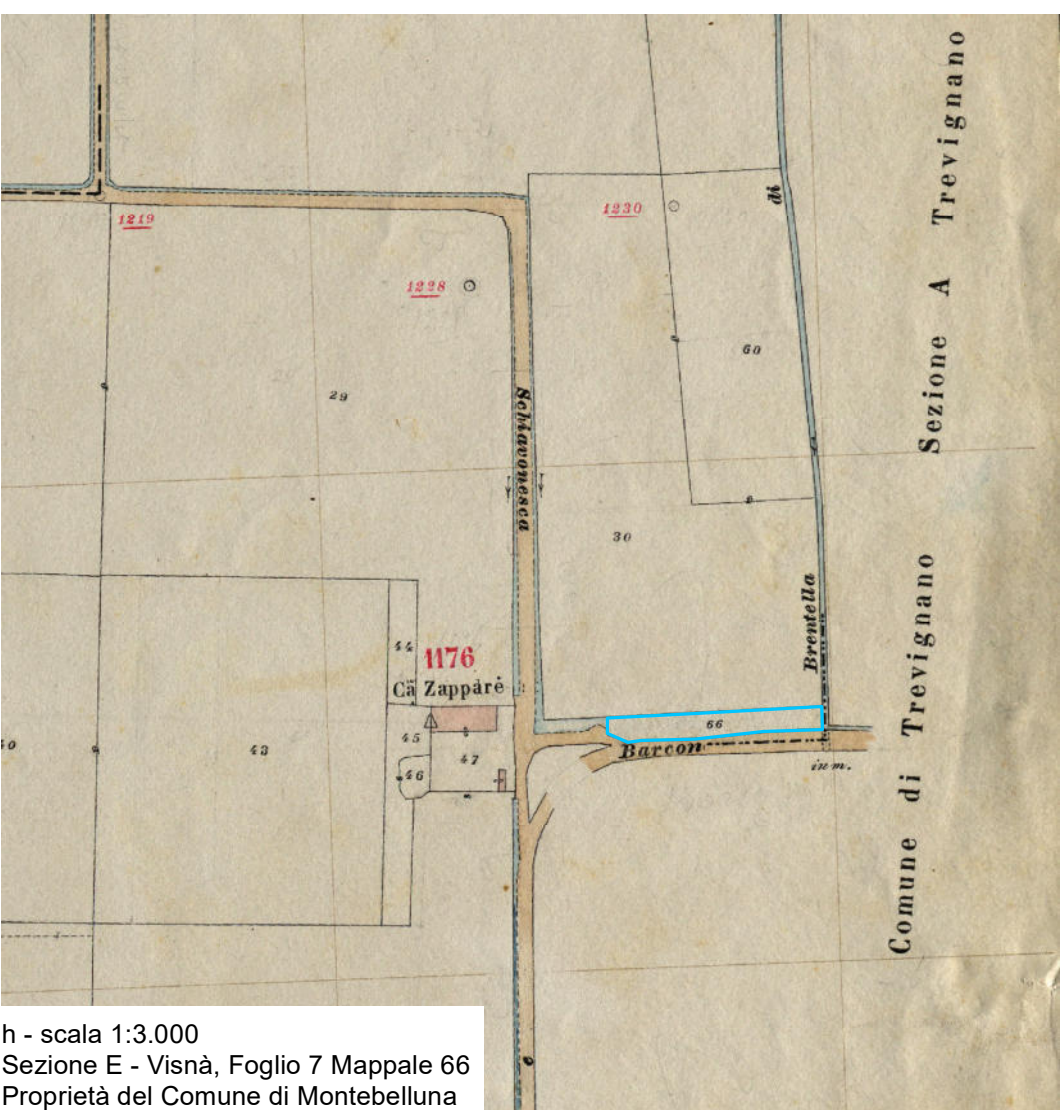
f - scala 1:3.000
Sezione D - Posmon, Foglio 8 Mappale 140
Proprietà del Comune di Montebelluna



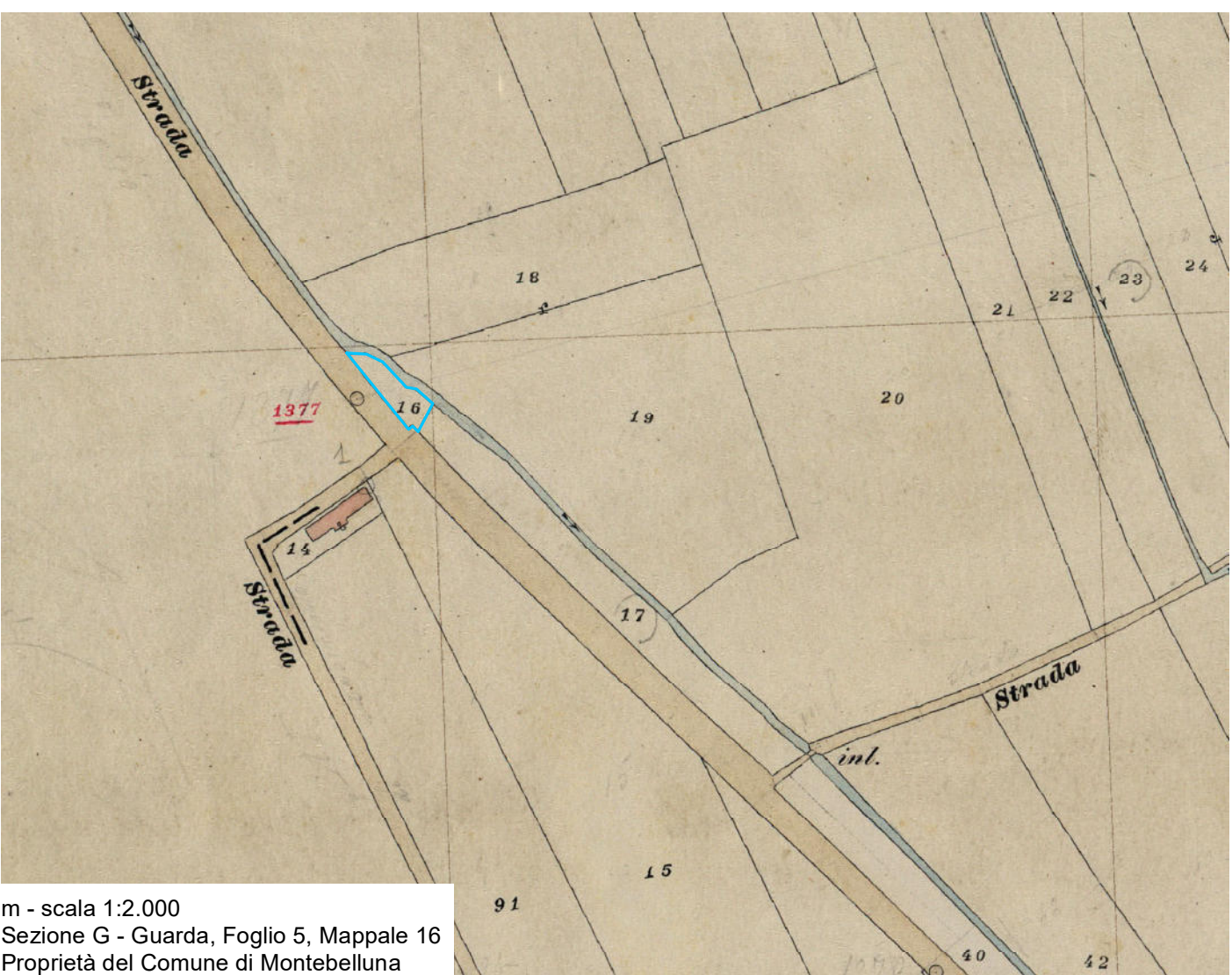
Quadro d'unione dei Fogli catastali all'impianto



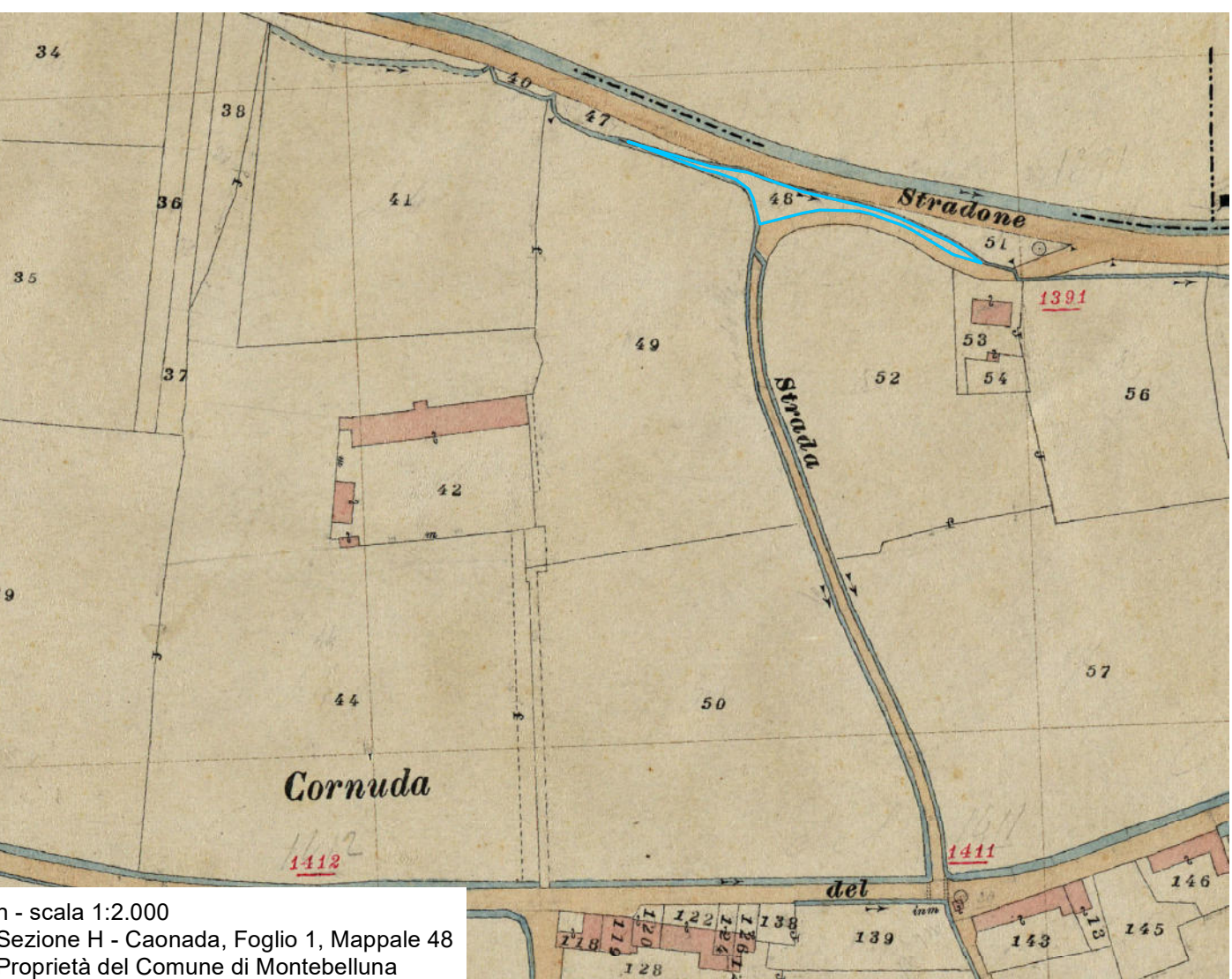
g - scala 1:3.000
Sezione E - Vianà, Foglio 1 Mappale 2
Proprietà del Comune di Montebelluna



h - scala 1:3.000
Sezione E - Vianà, Foglio 7 Mappale 66
Proprietà del Comune di Montebelluna



m - scala 1:2.000
Sezione G - Guardia, Foglio 5, Mappale 16
Proprietà del Comune di Montebelluna



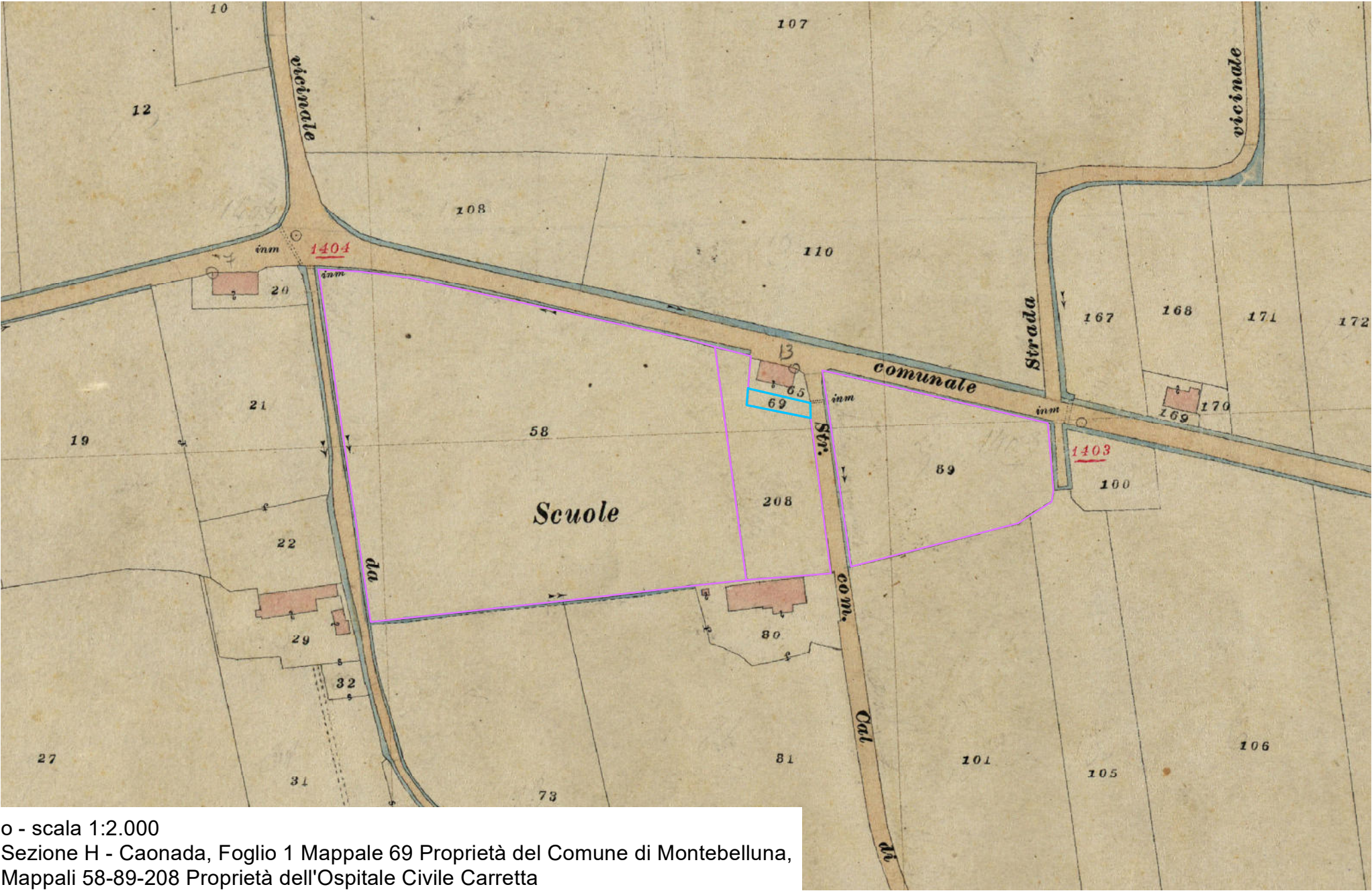
n - scala 1:2.000
Sezione H - Caonada, Foglio 1, Mappale 48
Proprietà del Comune di Montebelluna



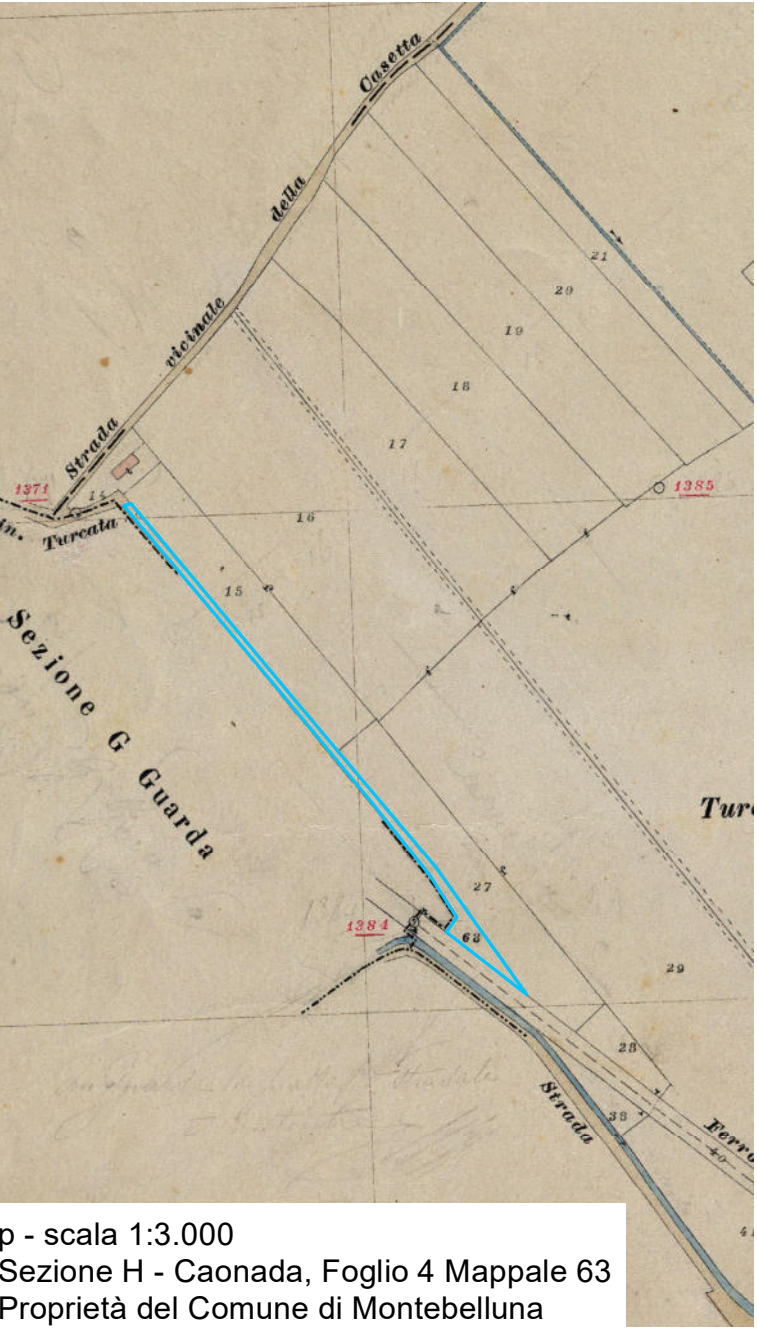
l - scala 1:3.000
Sezione G - Guardia, Foglio 1 Mappali 179-180 e Foglio 2 Mappali 5-76-108-145
Proprietà del Comune di Montebelluna



i - scala 1:2.000
Sezione F - Pieve, Foglio 1 Mappali 317-318 Proprietà del Comune di Montebelluna,
Mappali 147-355 Comune di Montebelluna possesso contestato da privati



o - scala 1:2.000
Sezione H - Caonada, Foglio 1 Mappale 69 Proprietà del Comune di Montebelluna,
Mappali 58-69-208 Proprietà dell'Ospedale Civile Carretta



p - scala 1:3.000
Sezione H - Caonada, Foglio 4 Mappale 63
Proprietà del Comune di Montebelluna



COMUNE DI

MONTABELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO



REGIONE del VENETO

ACCERTAMENTO DELLE

TERRE DI USO CIVICO

L. 16.06.1927 n. 1766, art. 11
Regione del Veneto - L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4

TAV. 2

PLANIMETRIA CATASTALE AD INIZIO '900
DELLE PROPRIETÀ COMUNALI

LEGENDA:

Intestazione delle proprietà:

Comune di Montebelluna

Comune livellario alla Fabbriceria della Prepositura di Santa Maria

Comune di Montebelluna possesso contestato da privati

Comune di Montebelluna all'impianto per errore imputabile agli Uffici,
in seguito trasporto a Ospedale Civile Carretta

Data: Luglio 2022

PERITO ISTRUTTORE:
Dottore Forestale MAURIZIO NOVELLO
VIA BRENTA, 4 - 36015 SCHIO
TEL/FAX 0445526514 - e-mail mnovello@libero.it
COLLABORATORE:
Dottore Forestale ANDREA FALCO